



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Così composto:

Dott. **Ciro MONSURRO'**
Dott. **Maria Rosaria COVELLI**
Dott. **Francesco MANZO**

Presidente
Giudice estensore
Giudice

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa R.G.n. 33751/2004

Tra

CIRIO FINANZIARIA spa in amministrazione straordinaria

in persona dei Commissari, avv. prof. Luigi Farenga, dott. Mario Resca, avv. prof. Attilio Zimatore, autorizzati all'esercizio dell'azione nei confronti di Sergio Cragnotti con decreto ministeriale del 14/3/05

Rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ri Massimo Confortini, Giuseppe Niccolini e Massimo Zaccheo ed elett.te dom.ta in Roma, via Teodosio Macrobio, 3 presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Niccolini, per delega in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

CRAGNOTTI Sergio

Rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giorgio Meo, dall'avv. Nicola Marotta e dall'avv. Antonio J. Manca Graziadei di Roma ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, Via Lima, 48, giusta procura alle liti in atti

CONVENUTO

E

CAPITALIA Spa,

capogruppo del gruppo bancario Capitalia (nuova denominazione assunta dalla Banca di Roma spa), con sede legale in Roma, via Marco Minghetti 17, in persona dell'avv. Marcello Villa, Condirettore Centrale e del dott. Domenico Massara

BANCA DI ROMA spa

con sede in Roma, via Umberto Tupini 180, in persona degli avv.ti Pierluigi Oliva e Andrea Rossi

Rappresentate e difese dagli avv.ti prof.ri Piero Schlesinger, Francesco Vassalli e Raffaele Lener ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Monte Citorio 115, giusta delega a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTE

E

BANCA POPOLARE ITALIANA soc. coop. a r l (già Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l.)

Con sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giampiero Fiorani, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iannaccone del Foro di Milano e dall'avv. Riccardo Rampioni del Foro di Roma ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Fasana 16 in forza di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

INTESA SANPAOLO spa (già Banca Intesa spa , incorporante Banca Commerciale Italiana spa)

Con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156

In persona dell'amministratore delegato dott. Corrado Passera, rappresentata e difesa da avv. prof. Valerio Tavormina, avv. Alessandro Pedersoli e avv. Carlo Mirabile ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Largo Messico 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

Conclusioni:

per l'attrice Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria:

A) in via principale:

I. Previo l'accertamento della invalidità degli accordi illustrati negli atti di causa, intercorsi tra Cirio spa, da un lato, e, dall'altro, Banca di Roma spa, Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. e Banca Commerciale Italiana spa, condannare:

a) Capitalia spa e Banca di Roma spa, in solido tra loro, a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria Euro 168.815.424,32, oltre interessi e svalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo, con anatocismo dalla domanda giudiziale, oltre il maggior danno nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o reputata di giustizia;

b) Banca Popolare di Lodi scarl a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria Euro 25.822.844,95, oltre interessi e svalutazione monetaria maturati dalla data del versamento al momento del soddisfo, con anatocismo dalla domanda giudiziale, oltre il maggior danno nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o reputata di giustizia;

c) Banca Intesa spa a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria Euro 28.722.442,13, oltre interessi e svalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo, con anatocismo dalla domanda giudiziale, oltre il maggior danno nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o reputata di giustizia;

II. inoltre, previo l'accertamento della responsabilità per fatto illecito di Banca di Roma spa in concorso con Banca Popolare di Lodi scarl, Banca Commerciale Italiana spa e il dott. Sergio Cragnotti, condannare:

Capitalia spa, Banca di Roma spa, Banca Intesa spa, Banca Popolare di Lodi scarl e il dott. Sergio Cragnotti, in solido tra loro, a risarcire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria il danno patito in misura non inferiore a Euro 250 milioni;

B) In via subordinata:

per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale non ravvisasse negli accordi di cui sopra ragioni di invalidità, previo l'accertamento della responsabilità per fatto illecito di Banca di Roma spa in concorso con Banca Popolare di Lodi scarl, Banca Commerciale Italiana spa e il dott. Sergio Cragnotti, condannare Capitalia spa, Banca di Roma spa, Banca Intesa spa, Banca Popolare di Lodi scarl e il dott. Sergio Cragnotti, in solido tra loro, a risarcire a Cirio Finanziaria

spa in amministrazione straordinaria il danno patito per effetto delle rispettive condotte illecite nella somma di Euro 474 milioni o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

C) in via ulteriormente subordinata:

revocare gli atti di disposizione compiuti da Cirio spa in favore di Banca di Roma spa, Banca Commerciale Italiana spa e Banca Popolare di Lodi scarl descritti in citazione e nella memoria 15 marzo 2005 e per l'effetto condannare: a) Capitalia spa e Banca di Roma spa in solido tra loro a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria Euro 168.815.424,32 oltre interessi e svalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo, oltre interessi anatocistici dalla data della domanda oltre il maggior danno nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o reputata di giustizia; b) Banca Intesa spa a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria Euro 28.722.442,13 oltre interessi e svalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo oltre interessi anatocistici dalla data della domanda, oltre il maggior danno nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o reputata di giustizia; c) Banca Popolare di Lodi scarl a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria Euro 25.822.844,95 oltre interessi e svalutazione monetaria maturati dalla data del versamento al momento del soddisfo, oltre interessi anatocistici dalla data della domanda, oltre il maggior danno nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o reputata di giustizia;

D) in via ulteriormente subordinata:

previo accertamento dell'avvenuto arricchimento di Banca di Roma spa, Banca Commerciale Italiana spa e Banca Popolare di Lodi scarl, correlato all'impoverimento di Cirio spa condannare: a) Capitalia spa e Banca di Roma spa in solido tra loro ad indennizzare Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria di Euro 168.815.424,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo; b) Banca Intesa spa ad indennizzare Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria di Euro 28.722.442,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo; c) Banca Popolare di Lodi scarl ad indennizzare Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria di Euro 25.822.844,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data del versamento al momento del soddisfo; in ogni caso con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari
Con riguardo alle istanze istruttorie v. da ultimo nota ex art. 10 dlgs. n.5/03

Per il convenuto Sergio Cragnotti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione:

- A) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la memoria di replica di Cirio Finanziaria spa in a.s., notificata il 16 marzo 2005 e i documenti in essa richiamati, sono stati tardivamente depositati, tranne le dovute conseguenze in ordine al processo e, in ogni caso, disporre lo stralcio della sopra detta memoria e dei documenti, sui quali, comunque, non si accetta il contraddittorio;
- B) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte da Cirio Finanziaria spa in a.s. nei confronti di Sergio Cagnotti, per difetto di valida autorizzazione all'esercizio di tale azione, previa, occorrendo, disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo depositato in atti;
- C) in subordine, disporre la rimessione in termini del dott. Sergio Cagnotti per lo svolgimento di memoria di replica concernente i profili toccati dalla memoria di replica notificata il 16 marzo 2005 dalla Cirio Finanziaria spa in a.s. e dai documenti tardivamente depositati, con un congruo termine a difesa;
- D) e, nel merito,
- 1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda promossa dalla Cirio Finanziaria spa in a.s. contro il dott. Sergio Cagnotti e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui è stata proposta nei confronti del dott. Sergio Cagnotti domanda di condanna a titolo extracontrattuale senza alcuna allegazione dei fatti a sostegno della medesima;
 - 2) comunque, in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione della domanda promossa dalla Cirio Finanziaria spa in a.s. nei confronti del dott. Sergio Cagnotti;
 - 3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'organo concorsuale della Cirio Finanziaria spa in a. s. nel promuovere contro il dott. Sergio Cagnotti qualunque domanda di danni fondata su titolo extracontrattuale;
 - 4) in ogni caso, respingere tutte le domande proposte dalla Cirio Finanziaria spa in a.s. nei confronti di Sergio Cagnotti in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da valutarsi anche ai sensi dell'art. 96 cpc;
 - 5) in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del dott. Cagnotti al risarcimento dei pretesi danni lamentati dalla Cirio Finanziaria spa in a.s., accertare la responsabilità delle banche convenute nella misura determinata in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 2055 2 co. c.c. e per l'effetto condannare Capitalia spa, Banca di Roma spa, Banca Intesa spa e Banca Popolare di Lodi scarl in solido tra loro e/o in subordine ciascuna per quanto di rispettiva ragione a tenere

- indenne il dott. Sergio Cragnotti da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare nei suoi confronti dalla presente azione, e ciò anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di causa;
- 6) Subordinatamente al mancato accoglimento delle conclusioni sub A,B,D1,D2, D3, accertare e dichiarare come riconosciute tutte le circostanze di fatto allegare dal dott. Sergio Cragnotti nella memoria del 5 aprile 2005 e non contestate da controparte;
 - 7) In via istruttoria e subordinatamente al mancato accoglimento delle conclusioni sub A, B, e D1, D2, D3 ordinare alla Cirio Finanziaria spa in a.s., ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione del libro giornale in relazione alle annotazioni relative ai fatti di cui al paragrafo 10 della narrativa della memoria del dott. Cragnotti del 5 aprile 2005 e pertanto salvo ulteriore specificazione che possa essere richiesta dalle risultanze di quanto esibito, quanto meno con riferimento al periodo 1 gennaio- 31 dicembre 1999 nonché dei mastri di sottoconto inclusi nel libro mastro, relativi alle posizioni creditorie e debitorie correnti con CMI, Cirio Holding e BCI; con rifusione delle spese del processo

Per le convenute Capitalia spa e Banca di Roma spa:

in via preliminare o pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 n.4 c.p.c. per le ragioni esposte

sempre in via preliminare o pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Banca di Roma spa per le ragioni esposte

nel merito e subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari rigettare tutte le domande svolte da Cirio Finanziaria nei confronti della società Capitalia spa e di Banca di Roma spa in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte, con rifusione delle spese del processo;

Per Banca Popolare Italiana s.c.a.r.l. (già Banca Popolare di Lodi scarl):

- in via preliminare o pregiudiziale dichiarare l'avvenuta estinzione del processo o in subordine l'inammissibilità della memoria notificata ex adverso il 16 marzo 2005 e comunque delle nuove istanze istruttorie ivi formulate e dei nuovi documenti ivi citati per intervenuta decadenza;
- in via subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 n.4 c.p.c.;

- nel merito rigettare in quanto infondate tutte le domande di Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria;
- emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale anche in ordine alle spese, diritti e onorari del presente procedimento da porre ad esclusivo carico di controparte

in via istruttoria v. comparsa conclusionale 4/11/2005 pagg.28-29

Per Intesa Sanpaolo spa

Piaccia al Tribunale Il.mo respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione e, previa ogni opportuna declaratoria del caso, ivi compresa di inammissibilità delle nuove domande proposte dall'attrice con la memoria autorizzata e con la memoria di replica ex art. 6 Dlgs n.5/03:

- a) dichiarare nullo per indeterminatezza l'atto di citazione della Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria;
- b) in via subordinata rigettare per i motivi esposti negli scritti difensivi di Banca Intesa spa ogni domanda ex adverso proposta;
- c) rigettare in quanto inammissibile, tardiva, nulla per indeterminatezza e contraddittorietà e, comunque, infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale proposta, in via subordinata, dal convenuto Cragnotti;
- d) condannare l'attrice e/o il Cragnotti a rifondere alla convenuta le spese, diritti ed onorari di causa;

- in via istruttoria v. memoria del 15/7/2006 pagg. 11-16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15-19/4/2004 Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari, conveniva in giudizio, promosso secondo il rito ordinario, innanzi a questo Tribunale, Capitalia spa, Banca di Roma spa, Banca Intesa spa, Banca Popolare di Lodi soc. coop a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e Sergio Cragnotti perché il Tribunale, previo accertamento della invalidità degli accordi intercorsi tra Cirio spa, da un lato, e

Banca di Roma spa, Banca Popolare di Lodi scarl e Banca Commerciale Italiana spa, dall'altro, come descritti nella narrativa, condannasse a) Capitalia spa e Banca di Roma spa, in solido tra loro, a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria la somma di euro 168.815.424,32; b) Banca Popolare di Lodi s. c. a. r.l. a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria la somma di euro 25.822.844,95; c) Banca Intesa spa a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria la somma di euro 28.722.442,13; con interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli versamenti al momento del soddisfo, oltre al maggior danno che sarebbe stato determinato in corso di causa, o reputato di giustizia. Chiedeva, inoltre, che il Tribunale, previo accertamento della responsabilità per fatto illecito di Banca di Roma spa, in concorso con Banca Popolare di Lodi s. c.a. r.l., Banca Commerciale Italiana spa e Sergio Cragnotti, condannasse Capitalia spa, Banca di Roma spa, Banca Intesa spa, Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l e Sergio Cragnotti, in solido tra loro, a risarcire Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria il danno patito, in misura non inferiore ad euro 250 milioni.

In via subordinata, chiedeva che il Tribunale, nell'ipotesi in cui non avesse ravvisato negli accordi descritti in citazione ragioni di invalidità, previo accertamento della responsabilità per fatto illecito di Banca di Roma spa, in concorso con Banca Popolare di Lodi scarl, Banca Commerciale Italiana spa e Sergio Cragnotti, condannasse Capitalia spa, Banca di Roma spa, Banca Intesa spa, Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l e Sergio Cragnotti, in solido tra loro, a risarcire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria il danno patito, per effetto delle rispettive condotte illecite, pari alla somma di euro 474 milioni o a quella, diversa, ritenuta di giustizia.

In via ulteriormente subordinata, chiedeva al Tribunale di revocare gli atti di disposizione compiuti da Cirio spa, nel quadro degli accordi conclusi con le Banche, in favore di Banca di Roma spa, Banca Commerciale Italiana spa e Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l, con conseguente condanna di a) Capitalia spa e Banca di Roma spa, in solido tra loro, a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria la somma di euro 168.815.424,32; b) Banca Intesa spa a restituire a Cirio spa in amministrazione straordinaria la somma di euro 28.722.442,13 e c) Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. a restituire a Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria la somma di euro 25.822.844,95; oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei versamenti al saldo, e il maggior danno nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa o reputata di giustizia.

In via ulteriormente subordinata, chiedeva che il Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto arricchimento di Banca di Roma spa, Banca Commerciale Italiana spa, e Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l, correlato all'impoverimento di Cirio spa, condannasse a) Capitalia spa e Banca di Roma spa, in solido tra loro, ad indennizzare Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria di euro 168.815.424,32; b) Banca Intesa spa ad indennizzare Cirio Finanziaria spa in

amministrazione straordinaria di euro 28.722.442,13 e c) Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l ad indennizzare Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria di euro 25.822.844,95; con interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei versamenti al saldo.

Al riguardo, premetteva un sintetico quadro dei rapporti all'epoca esistenti tra le varie società del c.d. "gruppo Cirio", coinvolte nelle operazioni denunciate: Cirio spa (poi denominata Cirio Finanziaria spa, e oggi in amministrazione straordinaria, odierna attrice), società in allora quotata presso la borsa di Milano e controllata al 70% da Cirio Holding spa (il rimanente 30% era costituito da flottante); Cirio Holding spa (oggi in amministrazione straordinaria), società controllata al 100% da Bombril Cirio International S.A. (già Cragnotti & Partners Capital Investment SA), società di diritto lussemburghese, liquidata nel corso del 2001, a sua volta partecipata da società straniere direttamente riferibili alla persona di Sergio Cragnotti; Compagnia Mobiliare Italiana spa, società controllata al 100% da Cirio Holding spa; Eurolat spa, società interamente posseduta da Cirio spa fino al luglio 1999, data in cui l'intero pacchetto azionario era stato trasferito da Cirio spa a Dalmata srl (società del c.d. "gruppo Parmalat").

Deduceva che, come riferito nella relazione ex art. 28 d.lgs. n. 270/1999 depositata dai Commissari in data 27/9/2003 presso il Tribunale di Roma, "*nel triennio 1997-1999, l'indebitamento finanziario lordo (del c.d. "gruppo Cirio") rappresentato in gran parte da debito bancario a breve, esplose, superando gli 870 mln. di euro nel 1999, contro i circa 280 nel 1996..*"; che, in particolare, al 31 marzo 1999 Bombril Cirio International S.A. registrava un debito verso Banca di Roma spa – socia della medesima – di 270 miliardi di lire e un debito nei confronti di Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l di 50 miliardi di lire; Cirio Holding spa registrava un debito verso Banca Commerciale Italiana spa di 55 miliardi di lire; Compagnia Mobiliare Italiana spa registrava un debito verso Banca di Roma spa di 55 miliardi di lire; che Banca di Roma spa, Banca Commerciale Italiana spa e Banca Popolare di Lodi scarl, in luogo di agire nei confronti delle società debentrici per incassare i propri crediti, avevano raggiunto, per il tramite di Banca di Roma spa, un accordo con Cirio spa, in persona di Sergio Cragnotti, volto a trasformare l'indebitamento del gruppo verso l'esterno in indebitamento "*intercompany*", al prezzo dello svuotamento patrimoniale e finanziario di Cirio spa; che il programma concordato tra le parti era efficacemente descritto, nelle sue linee essenziali, nella lettera di puntuazione che il 20 aprile 1999 Cirio spa aveva indirizzato all'allora Direttore Generale di Banca di Roma spa, e si articolava nei seguenti atti: a) artificioso indebitamento di Cirio spa nei confronti di Banca di Roma spa per 170 miliardi di lire in data 30 aprile 1999; b) conferimento del ramo lattiero-caseario di Cirio spa (impoverito di detto debito) in Eurolat spa in data 1 maggio 1999; c) vendita del 100% della partecipazione sociale Eurolat a Dalmata srl (gruppo Parmalat) in data 7 luglio 1999; d) impiego del prezzo ricavato dalla predetta vendita e dei 170 miliardi suddetti per estinguere debiti di Bombril Cirio International SA, Cirio

Holding spa e Compagnia Mobiliare Italiana spa nei confronti delle banche; che, in particolare, era stato appositamente aperto da Cirio spa il conto corrente n. 21998/31, presso la filiale n.70 di Banca di Roma spa sul quale era stato “canalizzato” il pagamento del prezzo di Eurolat spa e dal quale erano state prelevate le somme occorse a Banca di Roma spa, Banca Commerciale Italiana spa e Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l per rientrare dei crediti vantati nei confronti delle altre società del gruppo ; che, pertanto, Cirio spa era risultata impoverita del ramo di azienda, costituente il principale *asset* della sua attività industriale, ed il prezzo era stato illegittimamente distratto dal suo patrimonio e destinato a soddisfare le banche creditrici di altre società del gruppo; che, in esito a tali operazioni, Cirio spa aveva trovato nel suo patrimonio, in luogo del polo lattiero – caseario, crediti puramente nominali nei confronti di società del gruppo; che tale operazione, attuata sotto la regia dei vertici di Banca di Roma spa, doveva ritenersi invalida, la causa dell’accordo risiedendo nel programma di svuotamento patrimoniale e finanziario di Cirio spa, unica società operativa del gruppo, allo scopo di consentire alle banche di recuperare i loro crediti nei confronti di varie società, prive di attività industriali, facenti capo a Sergio Cragnotti; che la citata lettera del 20 aprile 1999 – dalla quale emergeva il ruolo di capofila di Banca di Roma che trattava ed agiva anche nell’interesse delle altre banche creditrici del “gruppo Cirio” – si articolava in due paragrafi, il primo dedicato alla descrizione della composizione del debito finanziario (in larga parte, peraltro, non inerente al conferendo ramo di azienda) che Cirio spa aveva concordato con Banca di Roma di “spalmare” sul ramo di azienda lattiero-caseario; il secondo conteneva la descrizione della imputazione delle somme che sarebbero state ricavate dalla vendita Eurolat; che, per effetto dell’incasso della prima rata di prezzo di lire 133 miliardi, le banche avrebbero automaticamente recuperato crediti verso Bombril Cirio International S.A., Cirio Holding spa e Compagnia Mobiliare Italiana spa per un totale esattamente corrispondente; che all’incasso della seconda rata di prezzo, sempre secondo le intese raggiunte tra Banca di Roma spa e Cirio spa, quest’ultima avrebbe provveduto a pagare alle banche ulteriori 130 miliardi; che, come a confessare la illecita causa dell’accordo, la lettera di Cirio spa a Banca di Roma concludeva che *“in considerazione di quanto sopra (..) il nostro Gruppo ridurrà, pertanto, l’esposizione nei vostri confronti per complessivi 518 miliardi”*; che le modalità pratiche con cui era stata attuata l’operazione avevano garantito alle banche l’automatico recupero dei propri crediti in concomitanza precisa con i pagamenti effettuati da Dalmata srl ; che l’automatismo dell’incasso da parte delle banche era avvenuto mediante contestuali accorgimenti : il prezzo di Eurolat spa era affluito sul conto corrente dedicato intrattenuto da Cirio spa con Banca di Roma spa; le “rimesse” di Cirio spa a favore di Bombril Cirio International S.A., Cirio Holding spa e Compagnia Mobiliare Italiana spa erano state effettuate o direttamente sui conti correnti intrattenuti da dette società con Banca di Roma spa , Banca Commerciale Italiana spa e Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l (conti che registravano tutti un maggior saldo

negativo) ovvero direttamente alle banche creditrici, attraverso ordini di giroconto; che, a dimostrazione del “presidio” di Banca di Roma sulle somme derivanti dall’ “operazione Eurolat” e del controllo esercitato sui flussi finanziari da essa generati, stava non solo il fatto dell’apertura di un conto corrente dedicato all’incasso del prezzo di vendita di Eurolat ma, ancor di più, le modalità con cui Cirio spa e Banca di Roma spa avevano canalizzato su quel conto *tutte* le somme inerenti l’operazione avente ad oggetto il ramo lattiero –caseario; che, al riguardo, era degno di nota anche il singolare percorso compiuto dalle somme che Parmalat aveva versato a Bombril Cirio International SA a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza stipulato in concomitanza con la vendita di Eurolat a Dalmata, culminato nel c/c in questione; che solo in questa prospettiva, d’altro canto, trovava spiegazione l’operazione, altrettanto singolare, consistita nello sconto da parte di Banca di Roma spa del credito di Cirio spa relativo alla seconda rata di prezzo di Eurolat spa, avvenuto in data 9 luglio 1999; che infatti il 9 luglio 1999 Cirio spa dopo aver “scontato” con Banca di Roma il credito, assistito da fideiussione bancaria, relativo alla seconda rata di prezzo Eurolat, aveva disposto due accrediti in favore di Banca di Roma di lire 100 mld ad estinzione di un debito Bombril Cirio International SA e di lire 55 mld ad estinzione di un debito di Compagnia Mobiliare Italiana spa, un accredito a favore di Banca Popolare di Lodi scarl di lire 50 mld ad estinzione di un debito Bombril Cirio International SA e un accredito di circa lire 55 mld a favore di Banca Commerciale Italiana spa ad estinzione di un debito di Cirio Holding spa; che lo spostamento del rischio all’interno del gruppo aveva avuto come effetto formale la creazione di un rapporto creditorio di Cirio spa verso le controllanti e la controllata al 100% di queste e, come effetto sostanziale, lo svuotamento patrimoniale e finanziario dell’unica società operativa del gruppo, senza alcuna effettiva contropartita.

Precisava che le operazioni in questione avevano arrecato - consapevoli le Banche - un grave pregiudizio alle ragioni di azionisti e creditori di Cirio spa (che peraltro in data 7 agosto 2003 era stata dichiarata insolvente e in data 10/10/03 sottoposta ad amministrazione straordinaria) e presentavano gli elementi propri dell’illecito extracontrattuale; che, in particolare, il fatto doloso o colposo era da individuare nella condotta di Banca di Roma spa che, in concorso con Banca Commerciale Italiana spa, Banca Popolare di Lodi scarl e Sergio Cragnotti – amministratore delegato di Cirio spa, di Bombril Cirio International S.A. e di Cirio Holding spa - avevano svuotato Cirio spa allo scopo di rientrare di crediti vantati nei confronti di altre società; che per ottenere questo risultato le banche avevano indotto il Cragnotti a rendersi inadempiente agli obblighi sul medesimo gravanti, quale amministratore di società, per legge e per statuto; che in particolare le “rimesse” effettuate da Cirio spa sui conti correnti intrattenuti da Cirio Holding spa, Bombril Cirio International S.A. e Compagnia Mobiliare Italiana spa con le banche creditrici configuravano illeciti dell’amministratore delegato di Cirio spa il quale non aveva il potere di disporre del patrimonio della società amministrata in guisa da estinguere debiti di terzi, senza alcun vantaggio; che il rapporto di causalità tra la

condotta dei detti autori dell'illecito e l'evento dannoso era dimostrato dalla incontestabile circostanza che esclusivamente per effetto dell' "operazione Eurolat" il patrimonio di Cirio spa aveva subito una grave modificazione in senso peggiorativo; che il danno patito da Cirio spa era quantomeno pari all'impoverimento subito da quest'ultima per effetto dell' "operazione Eurolat"; che, inoltre, la vendita di Eurolat spa aveva determinato anche un'irreversibile crisi finanziaria di Cirio spa, privata nel contempo del suo *asset* e del *cash flow* da questo generato; che, a conferma di ciò, era anche il fatto che, dopo la vendita di Eurolat, Cirio spa era stata costretta ad estinguere tutte le linee di credito operative e ad accedere ad una ristrutturazione del proprio debito con un nuovo finanziamento, a condizioni particolarmente onerose, a medio termine, concesso da un pool di banche, con ulteriore aggravio del danno.

Si costituivano in giudizio Capitalia spa e Banca di Roma spa eccependo, innanzi tutto, la nullità della citazione ex art. 164 n.4 c.p.c. per indeterminatezza delle domande attrici sotto il profilo del "petitum" e della "causa petendi" e per mancata esposizione dei fatti costitutivi delle stesse. Lamentavano, in particolare, la omessa individuazione dell'asserito accordo illecito intervenuto tra Cirio spa e Banca di Roma spa e degli atti dispositivi asseritamene illegittimi e revocabili.

Eccepevano, inoltre, il difetto di legittimazione passiva di Banca di Roma spa, società nuova e diversa dalla vecchia Banca di Roma, posto che la società Banca di Roma spa con decorrenza 1/7/2002 aveva assunto la denominazione di Capitalia spa ed aveva conferito la propria azienda bancaria in una Newco che aveva assunto la denominazione di Banca di Roma spa e deducevano che non sussisteva automatica responsabilità anche di quest'ultima con riguardo ai rapporti in questione.

Nel merito, contestavano la fondatezza delle domande, deducendo, in particolare, la contraddittorietà tra la relazione presentata dai Commissari ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.270/99 e le argomentazioni svolte in citazione, la vendita di Eurolat spa non avendo determinato la crisi finanziaria di Cirio spa, essendo stata piuttosto descritta come un'operazione coerente con la natura dell'attività di gestione tipica del gruppo di società facente capo a Sergio Cragnotti.

Deducevano che nessuna delle operazioni menzionate nella citazione presentava profili di illiceità; che il conferimento del ramo di azienda lattiero-caseario in Eurolat spa, e la successiva vendita delle azioni di quest'ultima a Dalmata srl, lungi dal costituire operazioni anomale e fraudolente, rientravano nella strategia imprenditoriale dei gruppi Cirio e Parmalat, contraddistinti da differenti vocazioni industriali, il primo caratterizzandosi per una politica di acquisizione e successiva ristrutturazione di società, al fine di valorizzarle, in vista di una futura cessione sul mercato, il secondo incentrando il proprio disegno di espansione sul consolidamento della propria posizione in un determinato settore produttivo; che il conferimento in Eurolat, e la successiva cessione, oltre ad evidenziare una lecita causa giustificatrice erano stati conclusi a condizioni vantaggiose per Cirio spa, tant'è vero che cedendo Eurolat aveva realizzato una plusvalenza di circa 170 miliardi di lire ed aveva

consentito di ridurre significativamente l'indebitamento consolidato di gruppo, dando un sostanziale contributo al mantenimento della solvibilità del "gruppo Cragnotti" nel suo complesso e delle singole società ad esso appartenenti; che l'accollo da parte di Eurolat spa del debito di Cirio spa verso l'allora Banca di Roma spa rispondeva ad una precisa scelta delle parti – Cirio e Parmalat – circa le modalità di regolamento del prezzo convenuto; che, infatti, Cirio e Parmalat avevano concordato che Eurolat dovesse preliminarmente accollarsi un carico significativo di debiti preesistenti onde ridurre l'importo totale che Dalmata srl, quale cessionaria, doveva pagare "cash"; che pertanto il "gruppo Parmalat" era interessato all'acquisto di Eurolat spa a condizione che Cirio spa la dotasse di un certo "leverage", ma Cirio spa non disponeva di debiti finanziari in misura adeguata e non vi era altra possibilità tecnica se non quella di chiedere l'intervento del sistema creditizio, richiesta che Banca di Roma aveva accolto, concedendo un finanziamento di 170 miliardi di lire; che il finanziamento ottenuto da Cirio spa per dotare Eurolat spa del "leverage" aveva anche un'altra valida giustificazione economica in quanto inteso ad estinguere, in via anticipata, il debito che sarebbe sorto, in capo a Cirio spa, verso Bombril Cirio International SA in conseguenza dell'acquisto, da quest'ultima, delle azioni Bombril S.A.; che, pertanto, Cirio spa aveva recuperato integralmente l'ammontare anticipato a Bombril Cirio International S.A., già nel corso del 1999 mediante compensazione con il credito vantato da quest'ultima per la cessione a Cirio spa di "Bombril SA, per il prezzo di 618 miliardi di lire, definito sulla base di una apposita valutazione fatta dalla Ernst & Young Corporate Finance di San Paolo del Brasile; che tanto si ricavava dallo stesso bilancio di Cirio spa al 31/12/1999 ove si dava atto che il prezzo di acquisto di Bombril SA era stato regolato *"mediante l'utilizzo di crediti vantati verso la controllante e sue controllate"*; che, conseguentemente, il finanziamento infragruppo di 170 miliardi trovava piena giustificazione a prescindere dal rimborso del debito di Bombril Cirio International S.A. nei confronti di Banca di Roma spa, sia nell'esigenza di concludere l'operazione Eurolat, sia nell'esigenza di regolamento del prezzo di acquisto della partecipazione Bombril S.A. da parte di Cirio spa; che anche gli altri finanziamenti infragruppo effettuati da Cirio spa erano stati estinti mediante compensazione con crediti sorti in capo alle controllanti e alla collegata Compagnia Mobiliare Italiana spa a seguito di cessione di partecipazioni; che quanto al finanziamento di 150 miliardi di lire effettuato a favore di Bombril Cirio International SA, il relativo credito, sorto in capo a Cirio spa, aveva trovato anch'esso, come il finanziamento da 170 miliardi, fonte di compensazione nel dicembre 1999 con il debito sorto a seguito della cessione a Cirio spa, da parte di Bombril Cirio International SA, delle partecipazioni Bombril SA; che, quanto al finanziamento di 55 miliardi di lire effettuato a favore di Compagnia Mobiliare Italiana spa, il relativo credito in capo a Cirio spa nei confronti di quest'ultima aveva, anche in tal caso, trovato fonte di compensazione con il debito sorto nel primo semestre del 1999 per Cirio spa a seguito dell'acquisto, da Compagnia Mobiliare Italiana spa, del 21,7% del capitale sociale della S.S. Lazio;

che, quanto al finanziamento da 55 miliardi di lire effettuato a favore di Cirio Holding spa, il credito sorto in capo a Cirio spa aveva trovato compensazione sempre nell'ambito dell'operazione di cessione a Cirio spa, da parte di Bombril Cirio International SA, delle partecipazioni Bombril SA; che dunque non vi era alcun elemento che avrebbe potuto indurre un soggetto estraneo alla società, quale Banca di Roma spa, a dubitare della correttezza delle operazioni in questione e a rifiutarsi di collaborare, per quanto di sua competenza, al loro perfezionarsi.

Ecceivano, pertanto, la inesistenza del preteso illecito extracontrattuale, deducendo che, anche a voler accogliere la qualificazione delle operazioni in questione in termini di pagamento di debiti altrui, non per questo gli atti medesimi potevano ritenersi estranei all'oggetto sociale di Cirio Finanziaria spa, avendo quest'ultima un ben preciso interesse imprenditoriale a estinguere debiti di altre società del gruppo al fine di ridurre l'indebitamento complessivo verso il sistema bancario, anche per prevenire il rischio di insolvenza delle singole società e del gruppo unitariamente considerato; che, pertanto, non sussisteva l'elemento oggettivo del preteso illecito di induzione all'inadempimento e non vi era inoltre prova di una condotta dolosa di Banca di Roma spa, a sua volta riconducibile ad un "concerto fraudolento" con le altre banche, idoneo a determinare o a concorrere con l'organo di amministrazione di Cirio spa nel violare i doveri di corretta gestione della società, ponendo in essere atti pregiudizievoli per la società amministrata e vantaggiosi per le banche creditrici.

Contestavano, infine, la sussistenza delle condizioni legittimanti le ulteriori domande di parte attrice.

Chiedevano, pertanto, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 n.4 c.p.c.; in via preliminare di merito, l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di Banca di Roma spa e, nel merito, il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti di Capitalia spa e di Banca di Roma spa.

Si costituiva in giudizio Sergio Cragnotti con comparsa di costituzione del 10/7/2004, il quale eccepeva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza di "causa petendi" e "petitum" delle domande; eccepeva la prescrizione delle domande stesse e contestava il fondamento di quanto ex adverso dedotto, deducendo che non era sindacabile la decisione dell'organo amministrativo di Cirio spa di disporre del ramo aziendale relativo alla produzione e vendita di latte e latticini, trattandosi di decisione dettata da valutazioni relative a strategie imprenditoriali, sottratte a sindacato di merito; che le operazioni concernenti la destinazione del prezzo della cessione di Eurolat spa costituivano normali contratti di finanziamento a titolo oneroso che avevano determinato l'acquisto, da parte di Cirio spa, di crediti nei confronti di altre società del gruppo; che l'operazione complessiva oggetto dell'intesa intervenuta con Banca di Roma spa non aveva avuto lo scopo di far rientrare le banche convenute della loro esposizione nei confronti di società del gruppo, sottraendole al rischio di insolvenza, bensì quello di ristrutturare il debito

del gruppo in vista di ulteriori operazioni di finanziamento che le stesse banche si proponevano di effettuare in appoggio ai programmi di sviluppo dell'attività del gruppo; che i crediti acquistati da Cirio spa nei confronti delle società controllanti non erano affatto nominali, posto che nel dicembre del 1999 Cirio spa aveva rilevato le azioni ordinarie di Bombril S.A. utilizzando, per pagare parte del prezzo, determinato in 320 milioni di dollari, i crediti nei confronti delle società del gruppo derivanti dai finanziamenti suddetti; che, nel caso fosse stato ritenuto responsabile in solido con le banche convenute dei danni in ipotesi arrecati a Cirio spa dalla complessiva operazione, chiedeva di essere tenuto indenne dalle banche convenute "sia perché il piano di ristrutturazione del debito del gruppo fu studiato e approvato dalle banche convenute sia perché tale piano andò, di fatto, a vantaggio delle banche che ottennero il pagamento immediato dei loro crediti" (così in comparsa di costituzione).

Chiedeva, pertanto, previe le richieste pregiudiziali riportate nelle conclusioni, il rigetto delle domande attrici nei suoi confronti, con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc e, in subordine, per il caso di condanna in solido al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice, chiedeva di accertare nei rapporti interni con le banche convenute le rispettive responsabilità ex art. 2055, 2 co. c.c., condannando le Banche a tenerlo indenne da qualsiasi conseguenza delle azioni esercitate dall'attrice nei suoi confronti.

Si costituiva in giudizio Banca Intesa spa, eccependo la propria estraneità ai fatti dedotti dall'attrice, in particolare rilevando che la lettera di puntuazione del 20/4/99 non conteneva alcun riferimento a Comit o a crediti di Comit (Banca Intesa) nei confronti del "gruppo Cirio"; che degli ordini di bonifico ed estratti conto relativi a due accrediti da Cirio spa a Cirio Holding spa presso Comit (Banca Intesa) per oltre 55 miliardi di lire non si parlava affatto nella detta lettera del 20/4/99; che, infatti, in relazione al suo credito di 55 miliardi di lire, aveva concluso con il "gruppo Cirio" autonomi, distinti ed antecedenti accordi rispetto a quelli oggetto della lettera di puntuazione; che in particolare, senza alcuna regia o direzione della Banca di Roma spa, aveva convenuto di accordare a Cirio Holding spa, nel dicembre 1998/febbraio 1999, un credito a breve che prevedeva fin dall'origine un rientro, all'atto di cessioni in corso di perfezionamento, tra cui quella del ramo latte di Cirio spa a Parmalat; che, più precisamente, nell'ambito dei relativi accordi, la seconda "tranche" del detto finanziamento era stata erogata a seguito della conferma dell'impegno di "rientro" dell'intera esposizione, attraverso un accreditamento alla data di incasso del prezzo relativo alla cessione del settore lattiero - caseario, di cui da tempo si parlava.

Eccepeva comunque la prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni azionato dall'attrice.

Deduceva, infine, la insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e dell'azione di ingiustificato arricchimento, essendosi trattato del pagamento di un

debito da parte di un terzo, effettuato in base ad accordi, in una evidente logica di gruppo.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Lodi scarl, eccependo, innanzi tutto, la nullità della citazione per la totale indeterminatezza della domanda sia sotto il profilo del “petitum”, sia sotto il profilo della “causa petendi” e per mancata esposizione dei fatti costitutivi della stessa, dal momento che l’attrice non individuava in alcun modo il presunto accordo illecito asseritamente intervenuto tra Cirio spa ed essa convenuta, né gli atti presuntivamente revocabili; deduceva che le si rimproverava di aver incassato la somma di euro 25.822.844,95 ad estinzione del finanziamento concesso a Bombril Cirio International S.A.; che, tuttavia, la ricostruzione operata da Cirio spa non era rispondente al reale svolgimento dei fatti; che in data 12 febbraio 1999 era stata invitata da Banca di Roma spa ad effettuare un’operazione c.d. “a breve”, cioè un finanziamento la cui estinzione avrebbe dovuto avvenire nell’arco di un anno, in particolare a concedere un finanziamento in pool a Bombril Cirio International S.A. di 150 miliardi di lire, di cui 50 miliardi avrebbero dovuto essere erogati da Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l. ove la stessa, come poi avvenuto, avesse aderito al pool; che Banca di Roma spa aveva spiegato ai funzionari di Banca Popolare che istruivano la pratica che lo scopo del finanziamento era quello di consentire a Bombril Cirio International S.A. di pagare la seconda rata di prezzo a Bombril S.A. per l’ avvenuto acquisto delle azioni Cirio Holding spa, dunque per uno scopo ben preciso e non certo illecito, e la aveva rassicurata in merito al rimborso, come da citata lettera del 12/2/99, contestualmente indicandole precise garanzie a presidio del finanziamento, fra cui il pegno sulle azioni Cirio Holding spa, ; che quando, in data 5-18 marzo 1999, aveva perfezionato la convenzione interbancaria con Banca di Roma spa , relativa al finanziamento in pool in favore di Bombril Cirio International S.A. e aveva erogato la propria quota di finanziamento a Bombril Cirio International S.A. in data 9 marzo 1999, l’operazione di cessione della divisione latte da Cirio spa a Parmalat era già stata pattuita in tutti i suoi elementi essenziali il precedente 2/2/99 ed aveva avuto ampio riscontro nella stampa; che, pertanto, non aveva in alcun modo imposto il trasferimento di detta divisione latte - operazione a cui era sempre rimasta estranea - per ottenere il rimborso di un proprio credito verso Bombril Cirio International S.A. che ancora non esisteva ed anzi non le era stato ancora richiesto; che, pertanto, si era semplicemente trovata a considerare garanzie e fatti spontaneamente rappresentati da Bombril Cirio International S.A. per il tramite di Banca di Roma spa ; che in data 9 luglio 1999, a seguito di ordine di bonifico da parte di Cirio spa, le era stata rimborsata da Bombril Cirio International S.A. l’intera quota di finanziamento in pool che aveva erogato alla medesima; che non aveva avuto alcuna ragione per rifiutare tale somma, incassata non già da Cirio spa ma da Bombril Cirio International S.A. in forza del rapporto di conto corrente esistente con la stessa; che non aveva alcuna facoltà di sindacare i motivi d’intervento del terzo essendo, peraltro, consentito l’adempimento del terzo anche contro la volontà del creditore;

che tale intervento non poteva che apparirle anche ragionevole, dal momento che le era stata riferita l'eventualità che Cirio spa acquistasse da Bombril Cirio International S.A. la partecipazione detenuta da quest'ultima in Bombril S.A.; che, pertanto, non aveva preso parte ad alcun presunto accordo illecito, né aveva mai compiuto alcun atto illecito contrattuale o extracontrattuale.

Chiedeva, conseguentemente, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.

Alla prima udienza del 21/9/2004, in relazione alla questione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, e alla questione sollevata in particolare dal convenuto Cragnotti circa il rito applicabile -- non già il rito ordinario con cui la causa era stata introdotta, bensì il rito societario di cui al d.lgs. n.5/2003 -- il Giudice si riservava di decidere e autorizzava il deposito di memorie sul punto, e con ordinanza del 13/12/2004, a scioglimento della riserva, non riteneva di mutare il rito e assegnava all'attore, ex art. 164, comma 5, c.p.c., un termine perentorio per integrare le domande diverse da quelle risarcitorie. A tale adempimento provvedeva parte attrice con memoria notificata ai convenuti in data 30/12/2004. I convenuti deducevano che la nullità della citazione non era stata sanata con le integrazioni di parte attrice. Il convenuto Cragnotti insisteva nella prospettata questione relativa al rito processuale. Il Giudice, riesaminata la questione, a scioglimento della riserva formulata al termine dell'udienza dell'8/2/2005, con provvedimento del 10/2/2005 revocava la precedente ordinanza del 13/12/2004 e disponeva il mutamento del rito in quello disciplinato dall'art. 1 dlgs. n.5/2003 e la cancellazione della causa dal proprio ruolo istruttorio.

In seguito a tale pronuncia, parte attrice ai sensi degli artt. 1, comma 5, e 6, comma 1 dlgs. 5/203 notificava il 16/3/2005 ai convenuti memoria di replica alle comparse di costituzione, ribadendo le domande introdotte nella precedente fase e assegnava alle parti convenute termine di gg. 20 per ulteriore memoria di replica.

Nel termine assegnato, Capitalia spa, e Banca di Roma spa notificavano a parte attrice ai sensi dell'art.7 comma 1 dlgs. n.5/2003 memoria di replica in data 5/4/2005 con cui eccepivano la "inammissibilità delle nuove istanze istruttorie e della ulteriore produzione documentale nonché la inammissibilità e comunque la irricevibilità della memoria ai sensi degli artt. 1, comma 5 e 6, comma 1 del dlgs 5/2003 per non avere Cirio spa assolto all'onere di eseguire, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di mutamento del rito, entrambe le attività previste dall'art.6 del Decreto ovvero il deposito in cancelleria sia della memoria di replica notificata, sia dei nuovi documenti prodotti"; in via subordinata, eccepivano la decadenza di parte attrice dalla facoltà di sollevare nuove eccezioni, produrre documenti e formulare nuove istanze istruttorie sempre per il mancato assolvimento del detto onere.

Anche Banca Intesa spa e Sergio Cragnotti notificavano memorie di replica ex art. 7 cit., assegnando termine a parte attrice per ulteriori repliche e sollevavano analoghe questioni.

Banca Popolare di Lodi scarl in data 4/4/2005 notificava istanza di fissazione di udienza, depositata il 5/4/2005, come conseguenza del mancato tempestivo deposito,

da parte dell'attrice, della memoria di replica da questa notificata alle convenute il 16/3/2005 e dei documenti ivi richiamati.

Parte attrice e il convenuto Cragnotti eccepivano la inefficacia o inammissibilità di detta istanza ex art. 8 co. 6 dlgs. n.5/2003.

In data 22/4/2005 parte attrice notificava ai convenuti ulteriore memoria di replica ai sensi dell'art. 7 co. 2 dlgs.,n.5/2003, concedendo termine di gg.40 per eventuali memorie difensive.

Il Presidente della Sezione, con ordinanza del 26/5/2005, dichiarava la inefficacia della istanza di fissazione di udienza depositata da Banca Popolare di Lodi scarl in considerazione del fatto che il comma 5-bis dell'art.8 del dlgs 5/2003, aggiunto a quest'ultimo con l'art. 3 dlgs. n.310/2004, prevede che "se nel processo sono costituite più parti, l'istanza di fissazione di udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora nel termine assegnato un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo e nel caso di specie i convenuti Cragnotti, Capitalia, Banca di Roma, e Banca Intesa alla data di notifica dell'istanza di fissazione di udienza da parte della Popolare di Lodi erano ancora in termini per replicare alla memoria notificata dall'attrice Cirio in data 16 marzo 2005 (essendo stati loro assegnati 30 giorni per replicare)" aggiungendo la concessione dei termini di legge per lo svolgimento di ulteriori attività.

I convenuti ritenevano di non avvalersi della facoltà di procedere ad una ulteriore replica all'ultima memoria dell'attrice e depositavano istanza di fissazione di udienza. Anche l'attrice depositava analoga istanza di fissazione.

Il Giudice relatore, con decreto del 25/7/2005, fissava per la discussione della causa l'udienza collegiale del 9/11/2005 e le parti depositavano comparse conclusionali.

Con tale decreto il Giudice relatore non ammetteva le prove orali richieste, né le istanze di ordine di esibizione di documenti e disponeva CTU, riservando al Collegio la formulazione dei quesiti.

Il Tribunale, vista l'istanza di rinvio formulata da Banca Intesa spa, rispetto alla quale le parti nulla osservavano, rinviava l'udienza collegiale al 23/11/2005.

A detta udienza il Collegio si riservava in ordine a tutte le questioni sollevate dalle parti e alle rispettive istanze. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 26/1/2006, il Collegio rimetteva in termini ex art. 184 bis cpc Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria - norma applicabile anche al processo societario ai sensi dell'art. 1, 4 comma dlgs n. 5/03 - ai fini della produzione di documenti già sottoposti a sequestro penale, in conseguenza della loro sopravvenuta disponibilità, assegnando termine per la produzione sino al 15/5/2006 e termine sino al 15/7/2006 ai convenuti per contraddire al riguardo, per produzioni e deduzioni istruttorie consequenziali; veniva quindi fissata per la discussione l'udienza del 20/11/2006.

A detta udienza il Tribunale, in esito alla discussione orale, si riservava sulle questioni preliminari e sulle richieste di ammissione di prove. A scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto che tutte le questioni

potavano trovare adeguata soluzione nella decisione finale, fissava per la discussione l'udienza del 28/5/2007, facultando le parti al deposito di memorie conclusionali.

All'udienza collegiale del 28/5/2007 la causa è stata riservata per la decisione.

In conseguenza del trasferimento del Giudice relatore dott. Francesco Manzo ad altra sezione del Tribunale, successivamente alla camera di consiglio in cui era stata decisa la causa, e alla luce dei provvedimenti del Presidente del Tribunale del 19-31 luglio 2007, il Presidente del Collegio, visto l'art. 276 c.p.c., designava estensore della sentenza l'altro componente del Collegio, dott.ssa Maria Rosaria Covelli, con provvedimento in atti del 6/11/2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Devono essere, innanzi tutto, esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti convenute.

1.1 La questione di nullità della citazione ex art. 164, 4° comma cpc.

I convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per asserita indeterminatezza delle domande attrici sotto il profilo sia del "*petitum*" che della "*causa petendi*". L'eccezione non è fondata.

Dispone la norma citata che la citazione è nulla se è omesso, o risulta assolutamente incerto, il requisito stabilito nel n.3 dell'art. 163 c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo (ossia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).

La *ratio* della norma è evidentemente quella – secondo la giurisprudenza ricordata anche dalla difesa di Capitalia spa - di garantire la valida instaurazione del contraddittorio, ponendo il convenuto in grado di conoscere "l'obiettivo sostanziale e processuale della pretesa" in modo da difendersi adeguatamente sia nell'*an* che nel *quantum*.

La valutazione del Giudice, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, deve compiersi nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale tenendo conto, da un lato, che l'identificazione della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro

che deve risultare “assolutamente” incerta nei suoi requisiti (v. Cass. n. 17023 del 2003).

Secondo i convenuti, in particolare, “l’impugnativa ex adverso proposta” non consentirebbe al Cragnotti e “alle Banche di individuare i contratti contestati, le cause della loro supposta illiceità e neppure il loro contenuto e la precisazione dei soggetti stipulanti”, né risulterebbero indicati “gli atti presuntivamente revocabili”.

L’atto introduttivo del giudizio, per la verità, non merita, a giudizio del Collegio, tali censure – e cioè la totale incertezza di “*petitum*” e di “*causa petendi*” delle domande - dal momento che l’attrice ha fatto inequivoco richiamo a) alla lettera del 20/4/1999, che ha un suo preciso contenuto, facendo riferimento a ben determinati soggetti ed operazioni, nonché b) a connessi e conseguenti atti e negozi esecutivi, analiticamente individuati anche attraverso la relativa produzione documentale; l’attrice ha poi, in modo adeguato e sufficiente, dedotto profili di nullità dell’accordo che asserisce essere intervenuto tra le parti, e i profili di responsabilità posti a sostegno delle domande risarcitorie, descrivendo i comportamenti imputati ai convenuti, con relativa collocazione nel tempo, ed indicando il pregiudizio patrimoniale subito dalla società, e il nesso di causalità fra condotte e conseguenze dannose; ha, inoltre, sufficientemente dedotto in ordine alle condizioni legittimanti, secondo il proprio assunto, le domande, svolte in via subordinata, di revocatoria, richiamando le operazioni astrattamente assoggettate all’art. 2901 c.c. poste in essere, nella prospettazione attorea, dal Cragnotti in favore delle banche convenute, e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Tutti i convenuti, del resto, hanno mostrato di ben comprendere la sostanza degli addebiti loro rispettivamente mossi dall’attrice e le relative conseguenze di natura patrimoniale : l’esame delle comparse delle parti convenute evidenzia che le stesse hanno contraddetto in modo puntuale ed esteso a tutte le domande attrici, prendendo posizione su ogni singola pretesa dell’attrice, nella esatta percezione dell’“obiettivo processuale e sostanziale” delle domande stesse.

Tali rilievi sono assorbenti. Anche a volerne, per ipotesi, prescindere, va osservato che l’attrice, in seguito all’ordinanza del 13/12/2004 emessa dal G.U, (ossia dal Giudice investito della causa prima del mutamento del rito), ha ulteriormente precisato le domande (in ordine alle quali era stata chiesta l’integrazione, ossia quelle diverse dalle domande risarcitorie), sia con riguardo alla “*causa petendi*” che con riguardo al “*petitum*”, con la memoria del 30/12/2004.

Non sussiste - pertanto - la dedotta nullità dell’atto di citazione.

Le domande proposte dall’attrice sono intese A.1) all’accertamento della nullità per illiceità del motivo o della causa ex artt. 1343 e 1345 c.c., o per abuso di dipendenza economica, del prospettato accordo intervenuto tra Cirio spa, Banca di Roma spa, e le altre banche convenute, accordo che avrebbe trovato attuazione in una pluralità di atti e negozi fra loro collegati, retti da un comune intento illecito, ossia il depauperamento del patrimonio di Cirio spa, senza alcuna contropartita, a vantaggio delle banche creditrici di altre società del gruppo e A.2) all’affermazione

di conseguenti responsabilità risarcitorie dei convenuti, con richiesta di condanna al ristoro dei danni; le domande sub B) sono intese all'accertamento delle responsabilità extracontrattuali delle banche convenute, ex artt. 2043 e 2055 c.c. - e della responsabilità di Sergio Cragnotti, che all'epoca era amministratore delegato di Cirio spa - derivanti dalle rispettive condotte illecite illustrate, e scaturenti, in particolare, dall'operazione "Eurolat" e dagli atti e comportamenti posti in essere prima e dopo l'operazione medesima, per Cirio spa pregiudizievoli; le domande attrici sono altresì intese C) all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione che si affermano compiuti dall'amministratore Cragnotti a beneficio delle banche convenute sempre nell'ambito ed in conseguenza dell'operazione "Eurolat"; le domande sub D) delle conclusioni sono espressione dell'asserito ingiustificato arricchimento delle banche convenute ex art. 2041 c.c., in conseguenza delle somme di danaro da queste ricevute, con condanna alle relative restituzioni.

1.2 La disciplina di rito applicabile al processo.

Dal momento che le domande attrici sono anche intese, come si è detto, all'accertamento della (cor)responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 dlgs.n. 270/99 e 206 l.fall., di Sergio Cragnotti, all'epoca amministratore delegato di Cirio spa, il quale avrebbe - in concreto - posto in essere gli atti depauperativi del patrimonio della società amministrata, trasferendo risorse di questa ad altre società del gruppo, a vantaggio esclusivo delle banche convenute, senza alcun vantaggio per Cirio spa, la controversia deve ritenersi compresa fra quelle indicate dall'art. 1, primo comma, lett.a) del dlgs. n.5/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, e dunque assoggettata alla disciplina processuale relativa al diritto delle società; alla medesima disciplina sono assoggettate, per espressa previsione, anche le controversie connesse alla prima, a norma degli artt. 31-36 cpc (v. art. 1, primo comma cit.), come ritenuto dal G.U che ha disposto il mutamento del rito.

1.3 L'eccezione di tardivo deposito da parte dell'attrice della memoria del 15 marzo 2005 ex art. 6 dlgs. n.5/2003.

L'eccezione di tardivo deposito, da parte dell'attrice, della memoria 15/3/05 ex art. 6 dlgs.n.5/03 recante le istanze istruttorie e i documenti ivi menzionati - con richiesta di accertamento della decadenza dell'attrice in ordine a quel deposito e di declaratoria di estinzione del processo - è infondata.

Dispone l'art. 6 cit., al secondo comma, che *"nella memoria di replica l'attore può a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte; b) proporre a pena di decadenza nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto; c) dichiarare a pena di decadenza che intende chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; d) depositare nuovi documenti in cancelleria ovvero formulare nuove richieste istruttorie"*; e, al terzo comma, che l'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un

termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 17 dlgs n.5/03, dedicato alle "notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento", *"nel processo con pluralità di parti le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione"*.

Nella specie, la memoria attrice ex art. 6 cit. è stata notificata alle parti convenute in data 16/3/2005, con concessione del termine di giorni venti per ulteriore memoria difensiva. La memoria e i documenti ivi menzionati sono stati però depositati in data 31/3/2005.

Né l'art. 6, tuttavia, né l'art. 17 prevedono la sanzione processuale della decadenza a carico della parte che non rispetti il termine di dieci giorni per il deposito.

Il termine in questione, infatti, non è stato dal legislatore definito *perentorio* (come - invece - il termine per il deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione dell'udienza: v. art. 9, comma 3 dlgs.n.5/03); né risulta prevista alcuna decadenza per il suo mancato rispetto come, invece, per le altre ipotesi pure disciplinate dall'art. 6 (ossia la proposizione *"a pena di decadenza"* di nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto, e la dichiarazione *"a pena di decadenza"* dell'intenzione di chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cpc, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto).

A giudizio del Collegio, pertanto, in caso di violazione di tale regola procedimentale, il convenuto può soltanto chiedere la rimessione in termini ex art. 13, 5 comma dlgs. n.5/03, ove ne risulti effettivamente pregiudicato il suo diritto di difesa.

Nella specie - tuttavia - correttamente il Giudice Relatore non ha rimesso in termini i convenuti che hanno formulato la relativa istanza, avendo questi pienamente e puntualmente contraddetto in ordine alla memoria attrice e ai documenti ivi indicati, con conseguente sanatoria della irregolarità procedimentale in questione.

1.4 L'eccezione di improcedibilità delle domande attrici nei confronti del convenuto Sergio Cragnotti.

L'eccezione sollevata dal Cragnotti di improcedibilità delle domande attrici nei suoi confronti è infondata.

La difesa dell'attrice, infatti, ha prodotto in giudizio il provvedimento emesso dal Ministero delle Attività Produttive, costituente valida autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, ex artt. 36 dlgs.n.270/99 e 206 l. fall., nei confronti dell'ex amministratore Sergio Cragnotti. Si tratta di provvedimento autorizzatorio che, al pari di quello previsto in via generale per il Curatore del fallimento dall'art. 146, 2 co. 1. fall., ha natura di presupposto processuale integrativo della capacità processuale del Commissario.

Intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, il provvedimento amministrativo in questione ha ratificato l'attività processuale già svolta (più in generale, nel senso che l'autorizzazione di cui all'art. 31, 2° co. l.fall. è condizione di efficacia dell'attività processuale del Curatore, con la conseguenza che se è data dopo l'esercizio dell'azione, la stessa sana, con effetto ex tunc, l'attività processuale già espletata cfr. Cass. 11/9/2007, n. 19087; Cass. 29/9/2004 n. 19528).

La motivazione del provvedimento medesimo - dal convenuto Cragnotti ritenuta carente - è, invece agevolmente ricavabile dalla richiesta inoltrata dai Commissari all'autorità amministrativa, in cui si fa chiaro ed inequivoco riferimento alle azioni intraprese e se ne indicano le ragioni.

2. Passando all'esame del merito, il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Giudice Relatore ai sensi dell'art. 12 dlgs.n. 5/03 deve essere revocato, non essendovi necessità, a giudizio del Collegio, alla luce della documentazione rispettivamente prodotta dalle parti, dell'ammissione di ulteriori mezzi di prova ovvero dell'acquisizione di ulteriori elementi tecnici di giudizio a mezzo di Ctu.

2.1. Il difetto di legittimazione passiva di Banca di Roma spa

La difesa di Capitalia spa e di Banca di Roma spa ha eccepito, in via preliminare di merito, il difetto di legittimazione passiva di Banca di Roma spa, deducendo che la società Banca di Roma spa, operante all'epoca dei fatti oggetto di valutazione nel presente giudizio, a partire dal 1° luglio 2002 ha assunto la nuova denominazione di Capitalia spa ed ha conferito il ramo di azienda bancaria in una società di nuova costituzione, che ha assunto la denominazione di Banca di Roma spa, controllata al 100% da Capitalia spa e che i rapporti oggetto del presente giudizio non sono stati trasferiti alla "nuova" Banca di Roma spa attualmente esistente.

Tali circostanze di fatto non sono state dall'attrice specificamente contestate.

L'eccezione è fondata.

Trattandosi di cessione di azienda bancaria, trova applicazione l'art. 58 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U.B.) dedicato alla "cessione di rapporti giuridici", ai sensi del quale "i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dagli adempimenti previsti dal comma 2 di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione; trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva". La norma, facendo riferimento alle "obbligazioni oggetto di cessione", esclude l'automatica responsabilità *ex lege* del cessionario per tutti i debiti del cedente inerenti l'azienda ceduta. Mancando la prova che i rapporti in questione siano stati "oggetto di cessione" alla "nuova" società bancaria, a norma dell'art.58 cit. deve ritenersi che essi siano rimasti nel patrimonio della "originaria" Banca di Roma spa che ha assunto la denominazione di Capitalia spa, unica passivamente legittimata alle domande attrici.

2.2 Le domande attrici di nullità del prospettato accordo tra Sergio Cragnotti, Banca di Roma spa e le altre banche convenute, nonché degli atti e negozi attuativi.

Le domande sono risultate infondate e - pertanto - non possono trovare accoglimento.

Può ritenersi acquisito che risorse finanziarie ricevute in pagamento per la cessione del 100% delle azioni Eurolat spa a Dalmata srl (società del “gruppo Parmalat”), sono state trasmesse da Cirio spa (cedente) ad altre società del “gruppo Cirio”, ed impiegate per estinguere debiti di tali società verso il ceto bancario (v., comunque, la comparsa conclusionale del 23/5/07, pag. 14, del convenuto Cragnotti).

Può altresì ritenersi acquisito che, una volta ottenuto da Banca di Roma spa un finanziamento di 170 miliardi di lire, sempre in relazione all’ “operazione Eurolat”, Cirio spa, in persona di Sergio Cragnotti, ha provveduto a trasmettere la corrispondente somma di danaro ad altra società del “gruppo Cirio” (società controllante), e questa ha successivamente pagato un suo debito di identico importo nei confronti di Banca di Roma spa .

Giova premettere, per una migliore comprensione delle vicende:

- a) *che* all’epoca dei fatti, Cirio spa (che ha poi assunto, in quanto divenuta *holding* pura, la denominazione di Cirio Finanziaria spa) era una società operativa, quotata presso la borsa di Milano, e controllata al 70% circa da Cirio Holding spa, mentre il rimanente 30% del capitale sociale era costituito da flottante;
- b) *che* la controllante Cirio Holding spa (anch’essa attualmente in amministrazione straordinaria) controllava, al 100%, anche Compagnia Mobiliare Italiana spa, ed era a sua volta controllata da Bombril Cirio International S.A., società di diritto lussemburghese (già Cragnotti & Partners Capital Investments S.A., di seguito C&P));
- c) *che* di tale società era socia, titolare del 5% del capitale sociale, Banca di Roma spa, banca di riferimento anche di Cirio spa e del “gruppo Cirio” nel suo complesso; *che* della medesima società controllante Bombril Cirio International S.A. erano socie alcune società straniere direttamente riconducibili alla persona di Sergio Cragnotti.

E’ poi pacifico *che*, alla data del 31 marzo 1999, Bombril Cirio International S.A. (già C&P), società, come si è detto, al vertice della filiera societaria, era debitrice nei confronti di Banca di Roma spa di 270 miliardi di lire e nei confronti di Banca Popolare di Lodi spa di 50 miliardi di lire; *che* Cirio Holding spa era debitrice nei confronti di Banca Commerciale Italiana spa di 55 miliardi di lire e *che* Compagnia Mobiliare Italiana spa era debitrice nei confronti di Banca di Roma spa di 55 miliardi di lire.

L’ esposizione debitoria – di cui in questa sede si controverte - ammontava, pertanto, a complessivi 430 miliardi di lire.

La lettera 20 aprile 1999 (v. *all.2* di parte attrice), innanzi tutto posta dalla difesa dell’attrice a fondamento delle pretese azionate, è stata inviata da Sergio Cragnotti, quale amministratore delegato di Cirio spa, a Banca di Roma spa ed è del seguente tenore : “ *Alla cortese attenzione di: dott. Pietro Locati – Oggetto:*

conferimento debito Cirio spa in Eurolat Spa e riduzione esposizione del Gruppo verso Banca di Roma - Con riferimento agli accordi intercorsi per le vie brevi, Vi confermiamo quanto segue:

1) In data 1 maggio 1999 avverrà il conferimento di tutte le attività e passività del ramo d'azienda latte da Cirio spa a Eurolat spa. Nell'ambito di tale operazione è previsto anche il conferimento di debito finanziario per un ammontare complessivo di circa 320 miliardi, di cui 278 di competenza della Banca di Roma. Quest'ultimo importo è così composto: 1) Lit. 170 mld., nuovo finanziamento da accordare, entro la data del conferimento, a Cirio spa, per pagamento anticipo prezzo sull'acquisto di Bombril S.A. dalla Bombril Cirio International S.A. di Lussemburgo (quest'ultima utilizzerà tali fondi per estinguere contestualmente i finanziamenti rispettivamente di Lit. 134 mld. e di Lit. 33 mld. da Voi concessi); 2) Lit. 108 mld. così suddivisi: Lit. 28 mld. 2° rata Centrale del Latte di Roma, Lit. 28 mld. 3° rata Centrale del Latte di Roma, Lit. 22 mld. finanziamento per OPA del Monte, Lit. 30 mld. anticipo fatture concesso a Cirio spa per rimborso debito Lazio, da trasferire direttamente su Eurolat spa.

2) Confermiamo, altresì, il nostro impegno a rimborsare, con la disponibilità riveniente dalla cessione del 100% del pacchetto azionario della Eurolat spa, i finanziamenti sotto indicati, con le seguenti modalità: 1) Lit. 18 mld. finanziamento in c/c Cirio Holding s.p.a., Lit. 40 mld. finanziamento concesso a Compagnia Mobiliare Italiana s.p.a., Lit. 75 mld. 1° rata finanziamento in pool Banca di Roma - Banca Popolare di Lodi a Bombril Cirio International S.A. con scadenza 30 giugno 1999, Tot. Lit. 133 mld. all'incasso della prima rata, pari al 50% del totale del prezzo di cessione Eurolat spa; Lit. 55 mld. finanziamento concesso a Compagnia Mobiliare Italiana spa, Lit. 75 mld. 2° rata finanziamento in pool Banca di Roma Banca Popolare di Lodi a Bombril Cirio International S.A. con scadenza 30 giugno 2000- Tot. Lit. 130 mld. all'incasso della seconda rata – pari al 50% del totale – del prezzo di cessione di Eurolat S.p.A.

In considerazione di quanto sopra, e includendo anche l'affidamento di Lit. 30 miliardi in capo alla Centrale del Latte di Roma, il nostro Gruppo ridurrà, pertanto, l'esposizione nei Vs. confronti per complessivi Lit. 518 miliardi. Resta inteso che, contestualmente al conferimento dei debiti di cui al punto 1) e al rimborso dei finanziamenti di cui al punto 2), il Vs. Istituto libererà tutte le relative garanzie reali e di firma acquisite.

Già con precedente lettera del 18/2/99 (confermata, con sottoscrizione in calce, da Banca di Roma il 19/2/99 (v. all. 1 di parte attrice) inviata a Banca di Roma spa da Sergio Cragnotti, il medesimo scriveva: "...con la presente Vi confermo e mi impegno irrevocabilmente in proprio e a nome delle società del mio Gruppo interessate all'operazione di cessione al Gruppo Tanzi della "Divisione Latte" della Cirio a ridurre – attraverso gli introiti che affluiranno al mio Gruppo – le nostre esposizioni finanziarie nei Vostri confronti per un ammontare non inferiore a Lit. 500 mld complessivo dell'operazione che stiamo definendo, **ed attenendomi alle vostre**

indicazioni per l'individuazione delle posizioni da estinguere. Tale rientro potrà avvenire direttamente, in correlazione agli incassi che Vi verranno irrevocabilmente canalizzati e/o - se VV.SS. d'accordo - attraverso l'accollo di una quota di debito da parte della Newco, come concordato con l'acquirente. In merito a quest'ultimo punto, riteniamo che saranno conferiti nella Newco debiti finanziari per Lit. 250 mld circa".

Capitalia spa (già Banca di Roma spa) non ha contestato di aver ricevuto tali lettere, né il loro contenuto. Anzi, dall'estratto del verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma spa del 13/5/1999 (v. all. 4 di parte attrice, dalla convenuta non contestato), ossia il verbale della riunione nel corso della quale furono illustrate le modalità di attuazione dell'operazione Eurolat, risulta espressamente "approva(ta) la proposta relativa alle diverse società del Gruppo Cragnotti".

Tale verbale contiene l'espressa considerazione dei "rimborsi di nostre esposizioni a fronte cessione "ramo latte" e "in relazione all'impegno assunto dal gruppo nei ns. confronti di decurtare, all'atto della cessione del "ramo latte" di Cirio spa, di Lit. 500 mld la ns. esposizione (ivi compresa la quota di Lit. 50 mld. B.Lodi nel noto intervento in pool)"; contiene, inoltre, la specifica indicazione dei "singoli crediti della banca che rientrano nell'applicazione di detto impegno", distinguendo dettagliatamente le "esposizioni debitorie da estinguere all'incasso del suddetto 50% per contanti all'atto del closing" e le "esposizioni debitorie da estinguere all'incasso del 50% a 12 mesi": tale indicazione dei crediti effettuata da Banca di Roma spa comprende quelli indicati dal Cragnotti nella lettera del 20/4/99 e ne indica di ulteriori.

Era stato dunque previsto, per ciò che in questa sede interessa: a) l'indebitamento di Cirio spa nei confronti di Banca di Roma spa per lire 170 miliardi all'atto del conferimento del ramo lattiero caseario - con l'inserimento anche di tale debito finanziario - in Eurolat spa; b) l'impiego tanto del prezzo ricavato dalla vendita del 100% di Eurolat da Cirio spa al "gruppo Parmalat", quanto del detto finanziamento di 170 miliardi di lire ricevuto da Cirio spa, per ridurre l'esposizione di alcune società del gruppo, estinguendo, in particolare, debiti di Bombril Cirio International S.A. (già C&P) e di Compagnia Mobiliare Italiana spa nei confronti di Banca di Roma spa e di Banca Popolare di Lodi scarl (nonché, secondo quanto risulta non già dalla lettera del 20/4/99 bensì dal verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma spa cit., debiti di Cirio Holding spa nei confronti di Banca Commerciale Italiana spa, ivi posti direttamente "a carico di Cirio spa" che si era impegnata alla relativa estinzione: v. infra sub 2.6).

Dalla documentazione in atti risulta che, in evidente attuazione di quanto programmato, in data 30/4/1999 Banca di Roma spa ha concesso a Cirio spa una linea di credito di lire 170 miliardi sul conto corrente n.7372/59, aperto presso la filiale n.70 di Banca di Roma; il giorno stesso Cirio spa ha effettuato due rimesse sul conto corrente n. 21481/03 presso la medesima filiale n. 70 di Banca di Roma intestato a Bombril Cirio International S.A. (già C&P), rispettivamente di 71

miliardi di lire e di 99 miliardi di lire (v. docc. 3 e 3b); Bombril Cirio International S.A. (già C&P) ha successivamente estinto un proprio debito, di importo esattamente corrispondente, nei confronti di Banca di Roma spa.

Che il fine del finanziamento di 170 mld. fosse di consentire comunque a Banca di Roma di rientrare dell'esposizione verso Bombril Cirio International S.A. (già C&P) trova conferma, per la verità, anche nel citato verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma del 13 maggio 1999, in cui si legge che *"...l'attribuzione a Eurolat spa di esposizioni per compl. Lit. 335 mld comporta l'erogazione da parte nostra a detta società di un finanziamento ponte di lit. 278 ml, al fine di consentire alla stessa Cirio spa di rimborsare le nostre esposizioni sulla Bombril (170 mld)"*.

Capitalia spa stessa in comparsa di risposta ammette che "la relativa provvista venne girata da Cirio a favore di Bombril Cirio International SA (già C&P) la quale cinque mesi dopo (in data 27 settembre 1999) utilizzò detta provvista per estinguere un proprio debito nei confronti di Banca di Roma" (pag. 21).

Cirio spa si era effettivamente "liberata" del debito di 170 miliardi nei confronti di Banca di Roma spa, trasferendolo a Dalmata srl - come sottolinea la convenuta Capitalia spa - ma, come rilevato dall'attrice, a fronte della percezione di un minor prezzo in contanti da parte della cessionaria, e immediatamente "girando" la somma ricevuta a Bombril Cirio International S.A. (già C&P).

L'operazione ha dunque arrecato a Cirio spa un pregiudizio patrimoniale (mentre Banca di Roma spa ha visto soddisfatto un suo pregresso credito di 170 miliardi nei confronti di Bombril Cirio International S.A. (già C&P) ed ha acquisito, con Dalmata srl, un nuovo, solido creditore con riguardo al finanziamento "a breve" di 170 miliardi erogato in favore di Cirio spa).

Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che il 1° maggio 1999, giorno successivo alla concessione di detta linea di credito di lire 170 miliardi, Cirio spa ha conferito in Eurolat spa, c.d. "società veicolo", costituita ad hoc nei primi mesi del 1999, il proprio ramo lattiero - caseario, successivamente cedendo, in data 7/7/1999, a Dalmata srl (del "gruppo Parmalat") il 100% delle azioni Eurolat, verso il prezzo di circa 334 miliardi di lire.

Con ordine di trasferimento di Parmalat del 7/7/1999 la prima rata del prezzo di acquisto di Eurolat è stata versata a Cirio spa, per lire 84.851.055.949 pari ad euro 43.821.913,24 (v. contabile relativa all'avvenuto accredito sul c/c n. 21998/31 intestato a Cirio spa); a questi sono poi seguiti gli ulteriori pagamenti, secondo quanto contrattualmente pattuito tra Cirio spa e Dalmata srl.

Quindi, in data 9/7/1999, Cirio spa ha effettuato

1) ordine di bonifico in favore di Bombril Cirio International S.A. di complessivi 100 miliardi a mezzo giroconto con causale *"c/c 21481 /03 presso di voi"* (ossia Banca di Roma) *"a estinzione vs. quota di finanziamento in pool (ACDT n. 7305.05) Banca di Roma/ Banca Popolare di Lodi di 150 miliardi"* con addebito sul c/c n. 21998/31 intrattenuto da Cirio spa presso l'ag. 70 Banca di Roma (v. doc. 7b);

- 2) ordine di bonifico di lire 50 miliardi a favore del conto corrente n. 1757/04 intrattenuto da Bombril Cirio International SA presso la Banca Popolare di Lodi con causale “ 1757/04 a estinzione quota finanziamento in pool Banca di Roma / Banca Popolare di Lodi di lire 150 miliardi”, con addebito sul c/c 21998/31 intrattenuto da Cirio spa presso l’ag. 70 della Banca di Roma (v. doc 7a);
- 3) ordine di bonifico di Cirio spa in favore di Cirio Holding spa sul c/c n. 121619,04.51 intrattenuto presso Banca Commerciale Italiana, filiale di Roma Portuense, di lire 30.516.594.815, con addebito sul c/c n. 21998/31 intrattenuto da Cirio spa presso l’ag. 70 Banca di Roma (v. doc. 6a);
- 4) ordine di bonifico di Cirio spa a favore di Cirio Holding spa sui c/c 121619.06.51 e n. 121619.07.51 intrattenuti da questa presso Banca Commerciale Italiana, filiale Roma Portuense, rispettivamente di lire 24.194.287.123 e di lire 903.521.095, con addebito sul c/c 21998/31 intrattenuto da Cirio spa presso l’ag. 70 della Banca di Roma (v.doc. 6 b);
- 5) ordine di bonifico a mezzo giroconto dell’importo di lire 55 miliardi a favore di Compagnia Mobiliare Italiana spa con la causale “c/c n. 6883/09 presso di voi” ossia Banca di Roma “ a valere su ACTD n. 6340.05 e n. 6341.05” con addebito sul c/c n. 21998/31 intrattenuto da Cirio spa presso l’ag. 70 Banca di Roma (v. doc. 8).

Emerge altresì dalla documentazione in atti che in data 7-9/7/1999 erano stati effettuati due giroconti di lire 1.714.591.667 e di lire 157.650.000 a favore di Bombril Cirio International S.A.(già C&P) sul c/c 21481/03 sempre con addebito sul c/c 21998/31 intrattenuto da Cirio spa presso l’ag. 70 della Banca di Roma per “*interessi maturati su fin.to in pool*” (v. doc. n.7c).

Le rimesse da parte di Cirio spa sui conti correnti (che presentavano saldi negativi) intestati a Bombril Cirio International S.A. (già C&P), a Compagnia Mobiliare Italiana spa, e a Cirio Holding spa, rispettivamente intrattenuti dalle società con Banca di Roma spa, Banca Popolare di Lodi scarl, e Banca Commerciale Italiana spa costituiscono anch’esse (attraverso la compensazione delle poste) esecuzione del contenuto della lettera 20/4/99 inviata a Banca di Roma spa, e del verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma spa, innanzi citato.

Le risorse di Cirio spa complessivamente trasferite ad altre società del gruppo ammontano a lire 432.486.644.700, pari ad euro 223.360.711,41.

Quanto eccepito da Capitalia spa circa la “unilateralità” dell’iniziativa di Cragnotti (così, ancora, la comparsa conclusionale di Capitalia spa del 4/11/05, pag. 26) ha trovato dunque netta smentita nei documenti in atti, anche dalla stessa provenienti. Si veda al riguardo, oltre all’estratto del verbale del Comitato Esecutivo del 13/5/99, la eloquente comunicazione dell’ “Area Legale a sede Roma Centro di Banca di Roma” del 26/2/99 (all. 3 di parte attrice, del seguente tenore: “*..ove emergesse che la promessa di pegno su newco ed il mandato all’incasso Parmalat sono stati acquisiti solo a maggior garanzia dei ns. crediti pregressi verso Cirio si potrà replicare che il tutto costituiva un “escamotage” per controllare la partita Parmalat affinché Cirio spa non disponesse diversamente di tale liquidità*”

che, nella logica dell'operazione, è impegnata per l'acquisto Bombril Cirio e dunque costituisce provvista Cirio per dar vita alla fonte di rimborso del finanziamento a favore di Bombril"), la "memoria" su Eurolat, "Banca di Roma –sede Roma Centro" del 21/6/99 (all.5 di parte attrice), la "memoria" su "accordo Cirio – Parmalat" di "Banca di Roma –sede Roma Centro" del 23 giugno 1999 (all. 6 di parte attrice), la "garanzia a prima richiesta" di Banca di Roma indirizzata a Cirio e a Parmalat in data 7/7/99 e il contratto- costituzione di pegno - Cirio spa –Banca di Roma (all. 8 e all.9 di parte attrice).

Dal contenuto di tali documenti risulta che si trattò di una complessiva operazione studiata e concordata tra il Cragnotti e Banca di Roma spa, finalizzata proprio alla "riduzione dell'esposizione del Gruppo nei confronti di Banca di Roma" e che alla stessa fu data concreta attuazione (v. anche l'informativa 1 giugno 2004 del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria del Lazio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all. 7 di parte attrice e la nota esplicativa del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria del Lazio del 3 dicembre 2004 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma , all. 16 di parte attrice).

Lo stesso Cragnotti, alla luce della acquisita documentazione, non ha potuto che confermare "il diretto coinvolgimento" di Banca di Roma spa nell'operazione di dismissione del ramo latte, precisando che si trattò di intese raggiunte con Banca di Roma spa allo scopo di ristrutturare il debito del gruppo.

L'esistenza di intese tra Sergio Cragnotti e Banca di Roma spa dirette alla utilizzazione di risorse della Cirio spa a beneficio di altre società del gruppo, ai fini dell'estinzione di passività della controllante Bombril Cirio International S.A. (già C&P), e delle società - Cirio Holding spa e Compagnia Mobiliare Italiana spa – facenti parte della medesima filiera - non può essere revocata in dubbio.

Di tali intese - tuttavia - non può essere dichiarata la nullità, non ricorrendo le condizioni di legge legittimanti tale sanzione contrattuale.

Le domande svolte in via principale dall'attrice non possono, pertanto, trovare accoglimento, in base alle seguenti, assorbenti considerazioni.

Nella prospettazione dell'attrice, l'illiceità delle intese sarebbe apprezzabile sotto il profilo della illiceità della causa (art. 1343 c.c.) o del motivo determinante e comune alle parti (art. 1345 c.c.), ovvero in considerazione della contrarietà alla norma imperativa che sanziona con la nullità "il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica" di cui all'art. 9 L.n. 192/1998, come modificato dall'art. 11 L.n.57/2001, in tema di abuso di dipendenza economica.

L'assunto non può essere condiviso.

Sotto il primo profilo, dispongono gli artt. 1343 e 1345 c.c che "la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume e che "il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe". Il motivo illecito si identifica con finalità vietate dall'ordinamento perché contrarie a norma imperativa o a principi di ordine pubblico o del buon costume (v. tra le tante Cass. n. 10603/99).

L'illiceità della causa o dei motivi può, pertanto, essere determinata solo dal contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume e quindi con valori essenziali per l'ordinamento, la cui violazione giustifica una reazione, come la nullità, svincolata dall'iniziativa delle parti o di altri soggetti predeterminati.

Muovendo da tali premesse, dalle quali questo Tribunale non ritiene di doversi discostare - la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di affermare che, salva diversa previsione legislativa, non possono essere qualificati come "illeciti" gli atti negoziali posti in essere in violazione di "diritti" di soggetti privati (v. tra le tante Cass. 25/7/2003 n. 11561; Cass. 29/5/2003 n. 8600; Cass. 28/4/1999, n. 4228), o in violazione di diritti della pubblica amministrazione quando la stessa venga in considerazione quale titolare di "interessi settoriali" (ad es. in materia tributaria: v. Cass. 28/2/2007, n. 4785; Cass. 3/9/2001 n. 11351).

Deve conseguentemente escludersi che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'applicazione dei citati artt. 1343 e 1345 c.c. dal momento che le intese - della cui validità si controverte - coinvolgono interessi privati, riferibili ad una società di capitali facente parte di un "gruppo" e dunque ai suoi azionisti di minoranza e ai suoi creditori, e non si pongono, pertanto, in contrasto con norme poste a tutela di interessi collocati al vertice della gerarchia dei valori protetti dall'ordinamento giuridico (v. Cass. 3/9/2001 n. 11351) o che, in virtù di una specifica previsione di legge, debbano comunque ritenersi elevate al rango di norma imperativa (v. Corte Cost. ord. 5/12/2007, n. 420).

E' infondato, a giudizio del Collegio, anche l'ulteriore profilo sotto il quale è stata dedotta la nullità delle intese in questione, ossia l'asserita violazione dell'art. 9 l.n.192/1998 cit.

Dispone la norma che *"E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, un'impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La dipendenza economica è valutata anche tenendo conto delle reali possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo."*

La disposizione è stata inserita nella normativa settoriale disciplinante il rapporto di subfornitura nelle attività produttive, ed è finalizzata a sanzionare situazioni di abuso del potere contrattuale di cui è titolare un'impresa nei confronti di un'altra impresa, nell'area dei rapporti commerciali tra le stesse intercorrenti.

La questione dell'ambito applicativo della norma è tuttora oggetto di contrastanti opinioni sia in dottrina che in giurisprudenza.

Parte della giurisprudenza e della dottrina si sono espresse nel senso della sua applicabilità al solo rapporto di subfornitura (v. Trib. Bari, ord. 2 luglio 2002, in Foro it. 2002, I, 3208; Trib. Taranto, ord. 22 dicembre 2003, Avis Autonoleggio c. Soc. Mad; Trib. Roma 29 luglio 2004, Home Shopping Europe c. Sky Italia).

Altra giurisprudenza e dottrina tendono ad affermare che tale ambito non debba ritenersi limitato ai rapporti di subfornitura, comprendendo, piuttosto, tutti i rapporti di collaborazione commerciale che si instaurano tra imprese, in particolare nella fase distributiva o di produzione, tali da determinare fenomeni di integrazione verticale tra imprese (ad es. tra imprese che operano a diversi livelli dello stesso processo produttivo) (v. Trib. Catania, ord. 5/1/2004, in Foro it. 2004,I,262; Trib. Bari, ord. 22 ottobre 2004; Trib. Taranto 17 settembre 2003, in Foro it. 2003, I, 3440; Trib. Roma, ord 5 novembre 2003 Autofur srl c. Renault Italia spa)

Questo Collegio condivide l'opinione interpretativa da ultimo richiamata, la tesi restrittiva non tenendo nel debito conto il tenore letterale della disposizione e il fine di tutela con essa espresso.

Nella formulazione del citato art. 9 manca ogni richiamo al contratto di subfornitura e la disposizione fa riferimento chiaro alla situazione di dipendenza economica sia dell'impresa "cliente" che dell'impresa "fornitrice". Conseguentemente, appare diretta a tutelare non solo il soggetto che fornisce ma anche il soggetto che intende acquistare il bene o il servizio, a differenza dalle altre disposizioni della legge che hanno riguardo soltanto per il primo di detti soggetti.

L'ambito di applicazione, tuttavia, non può essere ulteriormente "allargato" e dunque esteso ad ogni ipotesi di dipendenza economica tra imprese, quale che sia il rapporto che la determina. Si tratta pur sempre di disposizione inserita in una normativa di settore che - come rilevato in dottrina - esprime un potere invasivo del Giudice sul piano dell'autonomia negoziale, e che fa riferimento a situazioni di dipendenza economica non già in sé e per sé considerate in relazione ad una situazione generale di mercato (come la normativa in tema di abuso di posizione dominante), bensì a situazioni di dipendenza economica inserite in particolari rapporti, ossia a situazioni in cui un'impresa è in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi "nei rapporti commerciali con un'altra impresa". Il legislatore dunque non ha inteso prendere in considerazione tutte le situazioni di dipendenza economica tra imprese ma solo quelle che, come la subfornitura, si collocano in un contesto nel quale diverse imprese si coordinano per la realizzazione di un unico processo economico, dando luogo ad una integrazione "verticale" delle rispettive attività; sicchè estrapolarla da quel contesto normativo per farla assurgere a norma di generale applicazione a rapporti contrattuali caratterizzati da squilibrio tra posizioni contrattuali costituisce opera interpretativa non condivisibile.

Ne deriva che i contratti, come quelli bancari, non riconducibili alla dinamica di tali rapporti, rimangono estranei all'ambito di applicazione dell'art. 9 L.n. 192/98 e non possono, quindi, dar luogo alla sanzione di nullità da tale norma comminata.

2.3 Le domande, svolte in via subordinata, intese all'accertamento della responsabilità dei convenuti ed allo loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti da Cirio spa.

La responsabilità di Sergio Cragnotti e di Capitalia spa.

Le domande attrici intese all'accertamento della responsabilità dei convenuti ed alla condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni sofferti da Cirio spa sono - invece - risultate fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione, relativamente a Sergio Cragnotti e a Capitalia spa.

L'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere dall'attrice, sollevata dal convenuto Cragnotti, con generico riferimento ai "fatti ascrittigli", è infondata.

L'azione di responsabilità esercitata nei confronti del Cragnotti ai sensi degli artt. 36 Ln.270/99 e 206 l.fall., al pari di quella promossa dal Curatore del fallimento ex art. 146 l. fall, compendia in sé le azioni di cui agli artt. 2393 (azione sociale di responsabilità) e 2394 c.c. (azione di responsabilità spettante ai creditori sociali) ed è intesa alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali. Trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., termine che inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile da tutti i creditori sociali: momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere posteriore o anteriore all'emissione del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria (v. Cass. 5/7/2002, n.9815; Cass 28/5/1998 n. 5287; Cass. 7/11/1997 n.10937; Cass. SU 6/10/1981 n. 5241).

Il Cragnotti a tale riguardo non ha allegato, né dimostrato alcunché.

In ogni caso, posto che i comportamenti distrattivi addebitati al Cragnotti - ossia la trasmissione di risorse di Cirio spa ad altre società del "gruppo"- sono stati posti in essere nell'arco temporale maggio/luglio 1999, la notificazione dell'atto di citazione in data 15 aprile 2004 ha interrotto il decorso della prescrizione anche a voler considerare - con il convenuto Cragnotti - la decorrenza del termine quinquennale dai "fatti ascrittigli".

Come si è accennato, e come risulta dalla documentazione in atti, le intese tra Sergio Cragnotti e Banca di Roma spa, trasfuse nella lettera innanzi citata del 20/4/1999 inviata da Cragnotti a Banca di Roma spa e nel citato verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma spa del 13/5/99 hanno trovato sicura espressione attraverso atti e negozi a mezzo dei quali il Cragnotti - che agiva come amministratore delegato di Cirio spa ma amministrava anche le relative società controllanti, di cui era anche socio attraverso società straniera - ha trasferito ingenti disponibilità della Cirio spa ad altre società del gruppo.

Sia la somma di lire 170 miliardi oggetto del finanziamento a Cirio spa da parte di Banca di Roma spa nell'ambito dell' "operazione Eurolat", sia le somme ricavate dalla cessione delle partecipazioni Eurolat a Dalmata srl sono state materialmente trasferite dalla società controllata Cirio spa, e destinate, in attuazione di quelle

intese, al pagamento di debiti non già di Cirio spa, bensì della diretta controllante Cirio Holding spa, della controllata di questa, Compagnia Mobiliare Italia spa e della controllante della controllante Bombril Cirio International S.A (già C&P).

Come si è detto, l'ammontare complessivo delle risorse effettivamente trasferite è stato di lire 432.486.644.700 (euro 223.360.771,41), pari alla somma derivante dalle esposizioni debitorie suddette verso le banche convenute (270 + 50 + 55 + 55 miliardi di lire), oltre "interessi maturati sul finanziamento in pool", indicate nella lettera del 20/4/99 - che non prevede il credito di Banca Commerciale Italiana spa - e nel verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma cit. che tale credito, come si è detto, indica (ponendolo direttamente "in carico a Cirio spa").

I convenuti oppongono che nessun pregiudizio sarebbe derivato a Cirio spa da tali operazioni, deducendo che

-- si sarebbe trattato di operazioni favorevoli anche a Cirio spa, in quanto finalizzate al perseguimento di un "superiore interesse di gruppo", ossia alla "ristrutturazione del debito del gruppo Cragnotti"; in particolare, anche ove qualificabili "pagamenti di debiti altrui", sarebbero state effettuate "al fine di ridurre l'indebitamento complessivo verso il sistema bancario e di prevenire il rischio di insolvenza delle società del gruppo e del gruppo stesso";

-- le operazioni contestate sarebbero servite per realizzare un programma imprenditoriale – ivi compreso l'acquisto delle partecipazioni Bombril SA - volto a concentrare l'attività del gruppo nel "settore conserviero" (così Cragnotti);

-- a "movimenti finanziari infragruppo" avrebbero fatto riscontro "trasferimenti infragruppo di partecipazioni" (così Capitalia spa);

-- in particolare, il finanziamento della somma di lire 170 miliardi da parte di Banca di Roma spa avrebbe costituito un'operazione di "leverage" concordata con l'acquirente Parmalat, conseguente al fatto che Cirio spa non aveva debiti finanziari sufficienti; e la cessione delle partecipazioni Eurolat spa a Parmalat sarebbe stata vantaggiosa per Cirio spa sia per averle consentito di realizzare una rilevante plusvalenza e sia per aver dato "un sostanziale contributo al mantenimento della solvibilità del gruppo Cragnotti nel suo complesso"; in ogni caso, la provvista di 170 miliardi versata da Cirio spa a Bombril Cirio International S.A. (già C&P) avrebbe rappresentato un anticipo del prezzo già convenuto per l'acquisto, da parte della prima, delle partecipazioni Bombril S.A, detenute dalla seconda, prezzo la cui congruità sarebbe stata verificata da una primaria società di revisione;

-- a fronte anche degli altri "finanziamenti" effettuati in favore di società del gruppo, Cirio spa avrebbe acquisito – *compensando* i relativi crediti con il debito relativo al prezzo di acquisto – la totalità delle azioni Bombril S.A. dalla controllante Bombril Cirio International S.A. (già C&P), nonché partecipazioni nella Società Sportiva Lazio da Compagnia Mobiliare Italiana spa (così la versione di Capitalia spa); anche il credito venutosi a creare nei confronti di Cirio Holding spa sarebbe stato *compensato* "nell'ambito dell'operazione di cessione a Cirio spa di Bombril

SA”; la complessiva *compensazione* in questione risulterebbe dal bilancio Cirio al 31/12/99;

--alla fine dell'operazione Cirio spa si sarebbe avvantaggiata in quanto divenuta proprietaria delle partecipazioni Bombril SA, e non avrebbe pagato il residuo prezzo di tali partecipazioni, pari a 181 miliardi, in quanto Cirio Holding spa, alla quale, nel frattempo, il credito era stato trasferito da Bombril Cirio International SA (già C&P), vi aveva rinunciato (così Cragnotti: v. ultima comparsa conclusionale).

Cirio spa avrebbe, pertanto, ricevuto - secondo i convenuti - direttamente e indirettamente adeguata contropartita.

Tali asserzioni non hanno trovato idoneo conforto probatorio ed anzi hanno trovato netta smentita nella documentazione in atti da cui sono emersi uno svolgimento dei fatti e una conclusione della vicenda del tutto diversi.

Giova premettere che, quand'anche inserita in un "gruppo", la singola società di capitali, legata ad altre società da vincoli partecipativi, contrattuali o personali, continua ad esprimere il vincolo, per il proprio organo amministrativo, del perseguimento dell'interesse della stessa, a beneficio di *tutti* i soci e dei creditori.

All'epoca dei fatti non vi era alcuna disciplina generale sui rapporti di "gruppo", e tale fenomeno economico trovava rilievo giuridico e regolamentazione normativa soltanto in alcuni ben precisi settori, e a ben delimitati fini.

La giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione affermava (ed afferma) costantemente l'inesistenza di un concetto di "gruppo" e di un interesse imprenditoriale "di gruppo" idoneo a legittimare il sacrificio dell'interesse della società singola, con conseguente responsabilità dell'amministratore inadempiente al dovere di operare nell'interesse della società amministrata: il sindacato del Giudice in proposito non attiene al merito delle scelte gestionali, riguardando piuttosto la violazione dei doveri connessi alla carica ricoperta, in particolare, il dovere di diligenza e il dovere di fedeltà dell'amministratore verso la società (v. Cass. 24/8/2004, n. 16707)

Il fatto che la società inserita in un più ampio contesto di rapporti e collegamenti con altre società possa di ciò giovare, e la constatazione dell'inevitabile agire della stessa secondo una logica economica di più ampio respiro, hanno condotto prima la dottrina e la giurisprudenza -- e quindi il legislatore con la nuova normativa espressa dagli artt. 2497 ss c.c. in tema di "direzione e coordinamento di società", non direttamente applicabile a casi, come quello di specie, verificatisi in epoca anteriore rispetto alla sua emanazione -- a tener conto, nella valutazione del pregiudizio arrecato alla società dalla singola operazione, dell'inserimento di questa nel più generale contesto di gruppo, degli effetti positivi per la società in conseguenza di vantaggi ricevuti dal gruppo nel suo insieme e comunque della sussistenza di contropartite al pregiudizio sofferto, nell'immediato, dalla società.

La ricerca di un temperamento tra gli obiettivi e le esigenze della direzione economica unitaria, di fatto caratterizzante il fenomeno di gruppo, e in linea di principio legittima, e l'interesse della singola società, dalla prima non comprimibile

soprattutto in presenza di soci esterni al gruppo di comando, hanno condotto all'affermazione che il sacrificio può essere ritenuto legittimo solo in presenza di "vantaggi compensativi", vale a dire solo se trova la sua contropartita in "benefici" effettivi, pur sempre ricollegabili alla politica gestionale imposta dalla controllante (sulla teoria dei c.d. vantaggi compensativi v. Cass. 5/12/1998, n. 12325, GI, 1999,2317; Cass. 21/1/1999, n. 521, in Società 1999, 428, secondo cui "in nome dell'interesse o logica di gruppo non può essere sacrificato il patrimonio della singola società ove questa non consegua, sia pure in via indiretta, un preciso vantaggio da un'altra operazione posta in essere secondo l'indirizzo economico unitario"; e ancor prima Cass. 11/3/1996 n. 2001, in Foro It. 1996, I, 1222; tra le più recenti Cass. 24/8/2004 n. 16707 cit. ; Cass. 11/12/2006 n. 26325 che ha precisato che l'atto compiuto dagli amministratori in nome della società non è estraneo all'oggetto sociale se idoneo, in concreto, a soddisfare un interesse economico, sia pure mediato e indiretto, ma giuridicamente rilevante della società amministrata).

L'esistenza di tali benefici – come la stessa Corte di Cassazione ha precisato - non può essere posta in termini meramente ipotetici, e non può quindi essere dedotta dalla semplice appartenenza ad un gruppo, ma deve essere concreta ed oggetto di precisa dimostrazione, secondo le regole che disciplinano la prova dei fatti giuridici.

In base ai principi in tema di onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre la società che assume di essere stata danneggiata esaurisce il proprio onere probatorio fornendo la prova del fatto lesivo e delle sue conseguenze, il soggetto che tale pregiudizio abbia determinato, e il soggetto o i soggetti che vi abbiano concorso, devono invece farsi carico di allegare e dimostrare i prospettati vantaggi ancorché indiretti, per la società, atti a compensare efficacemente gli effetti negativi dell'operazione compiuta (l'onere probatorio al riguardo incombe, pertanto, sia sull'amministratore che sugli eventuali concorrenti nell'illecito: arg. ex Cass. 16707/04 cit.).

Analoga prospettiva ha trovato espressione anche in ambito penale, nella norma di cui all'art. 2634, 3 co. c.c., che prevede e sanziona il reato di infedeltà patrimoniale commesso da amministratori, direttori generali e liquidatori anche all'interno di un gruppo, ai sensi della quale "non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo" (v. al riguardo Cass. pen 23/6/2003 Sama, DGius, 2003,40 che ha ritenuto "giustificabile l'atto dispositivo soltanto di fronte alla quasi assoluta certezza del conseguimento del vantaggio compensato").

Nel caso di specie, il punto cruciale sta nel fatto che Cirio spa è stata privata di risorse finanziarie, trasferite ad altre società del gruppo (in particolare, relative al finanziamento ricevuto da Banca di Roma di lire 170 miliardi e al prezzo conseguito per la cessione del 100% delle azioni Eurolat) e che, in cambio, non ha ricevuto né nell'immediato, né successivamente, né direttamente, né indirettamente alcun effettivo e idoneo vantaggio compensativo.

L'operazione di rientro, vale rilevare, è gravata su una società che non era la capogruppo essendo piuttosto, come si è detto, una società (sub)controllata - con 30% di flottante - in favore di società controllanti (e, in ultima analisi, della società al vertice della filiera, riferibile, attraverso società straniera, alla persona di Sergio Cagnotti), ciò che impone una valutazione ancora più rigorosa in ordine al fine e agli effetti concreti dell'operazione.

Non si è in presenza, non essendo stata fornita alcuna prova, dell'asserita stipula di "normali contratti di finanziamento a titolo oneroso" (così, ancora, la difesa del Cagnotti e la difesa di Capitalia spa nelle rispettive comparse) tra Cirio spa e le società beneficiarie delle risorse della prima, con relativi piani di rientro e garanzie (Cirio spa, vale la pena di ricordare, era una società quotata in borsa, con ogni conseguente obbligo anche di trasparenza); è risultato, piuttosto, in modo chiaro, che quest'ultima ha provveduto ad effettuare rimesse dirette sui conti correnti che le società suddette intrattenevano con le banche convenute (v. supra).

Il fatto che sia stato ridotto l'indebitamento bancario di *alcune* società del gruppo (diverse da Cirio spa e riconducibili alla persona di Sergio Cagnotti) non significa, di per sé, che si sia trattato di operazioni favorevoli anche a Cirio spa.

Dalla relazione dei Commissari depositata sia dall'attrice che da Capitalia spa risulta, piuttosto, che

- nel 1998, in esito all'acquisizione dal Comune di Roma del 75% del capitale della Centrale del Latte di Roma spa (fatturato annuo nell'ordine di 200 mld di lire) e alle precedenti acquisizioni delle centrali del latte di Ancona, Napoli e Vicenza e alle attività industriali di Polenghi - Ala che si aggiungono alle attività già detenute dal gruppo Cirio (con i marchi Matese, Berna e Latte Sole) il gruppo diretto da Sergio Cagnotti deteneva, tra l'altro, nel settore agro-alimentare la leadership di mercato quale principale produttore nazionale di latte fresco pastorizzato;

- nel 1999 sono state acquisite le partecipazioni di controllo Bombril S.A. e SS Sportiva Lazio spa, ma alla fine del 1999, "nonostante la contestuale cessione del settore latte a Parmalat" che pur aveva "generato ingenti risorse finanziarie per il gruppo (euro 387 mln)", è esploso l'indebitamento finanziario del Gruppo "che supera il livello di 1,2 mld di euro, praticamente quanto il fatturato, e circa 2 volte il patrimonio netto di gruppo", di cui circa l'85% costituito da indebitamento nei confronti del sistema bancario, ammontante a 870 mln di euro (pag. 70, 79, 105, 142 della relazione dei Commissari), debito "pesantemente squilibrato essendo in gran parte a breve termine a fronte di investimenti i cui ritorni non possono che essere di medio - lungo termine" ... "la strada tentata per ristrutturare l'esposizione debitoria del Gruppo ...sarà rappresentata dall'emissione di notes sui mercati finanziari, destinati ad operatori istituzionali, con i quali consolidare il debito e allungarne la scadenza media...tentativo che naufragherà con il *default* del 2002" (pag.107 della relazione cit.).

I Commissari hanno, in particolare, evidenziato il continuo, anche risalente, "drenaggio di risorse finanziarie dalle partecipate verso i vertici del Gruppo e di cui

l'operazione Bombril è la più evidente dimostrazione, ovvero verso partecipate operanti in settori assolutamente diversi e marginali rispetto al *core business* (evidente è il caso relativo alle ingenti perdite prodotte dalla S.S. Lazio, e finanziate dal Gruppo)", riferendo che sin dal 1994 Cirio aveva trasferito "ingenti risorse finanziarie liquide o crediti all'azionista di controllo Cragnotti & Partners Capital Investments SA in contropartita di partecipazioni azionarie le più rilevanti delle quali (vedi Bombril e Lazio) si sono rivelate non smobilizzabili e non produttive della redditività che sarebbe stato ragionevole aspettarsi a fronte dei prezzi pagati (pagg 148, 149,177); ed hanno posto tra le varie cause dell'insolvenza "il grave indebolimento finanziario delle società insolventi a vantaggio delle società controllanti", precisando che "la Cirio Finanziaria ha toccato il punto di maggiore tensione nel 1999, appena precedente l'avvio delle emissioni" (pag. 139 e 146 della relazione cit.).

L'operazione descritta nella lettera del 20/4/99 e nel verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma del 13/5/99, dunque, più che a una "ristrutturazione del debito complessivo del gruppo", con ricadute favorevoli su tutte le società facenti parte dello stesso, si è concretizzata nel pagamento di *alcuni* debiti di *alcune* società (riconducibili alla persona di Sergio Cragnotti) nei confronti di *alcune* banche, contestualmente privando la società operativa della filiera, Cirio spa, anche dell'attività produttrice di *cash flow*.

Per quanto riguarda l'acquisto, da parte di Cirio spa, dalla controllante Bombril Cirio International (già C&P) del 38% di Bombril S.A. (partecipazione di controllo) mediante la asserita "compensazione" tra i crediti vantati da Cirio spa verso le società sui cui conti correnti aveva trasferito le risorse, e il debito di Cirio spa relativo al prezzo di tale acquisto – asserito vantaggio compensativo per Cirio spa – nonché in ordine all'acquisizione delle partecipazioni della SS Sportiva Lazio spa, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, la prospettazione secondo cui a "movimenti finanziari infragruppo" (ossia ai trasferimenti di risorse di cui si è detto) avrebbero fatto riscontro "trasferimenti infragruppo di partecipazioni" (v. comparsa di risposta Capitalia spa pag. 24) è affermazione che, anche ove riferita alle partecipazioni Bombril SA e alle partecipazioni della SS Lazio spa, è del tutto generica, sia con riguardo alle società coinvolte, che alla tempistica, che al contenuto economico di siffatte operazioni.

Le dedotte "compensazioni" tra i crediti di Cirio spa verso le società controllanti e la società collegata (in esito ai trasferimenti di risorse) e i crediti di queste ultime per il prezzo di cessione alla prima di partecipazioni, sono affidate alla altrettanto generica affermazione nella nota integrativa al bilancio Cirio al 31/12/1999, secondo cui il prezzo di acquisto del 37,78% del capitale di Bombril SA venne regolato "prevalentemente mediante l'utilizzo di crediti vantati verso la controllante e sue controllate" (pag. 63).

Non è dato sapere di più dalle parti convenute - soprattutto manca ogni precisa allegazione e ogni idonea dimostrazione - né in ordine alla asserita “compensazione tra crediti” con riguardo alle partecipazioni SS Lazio spa, e alle partecipazioni Bombril SA, né in ordine ai rapporti di credito- debito al riguardo tra Cirio spa e Cirio Holding spa (che non sembra abbia ceduto a Cirio spa partecipazioni ma avrebbe acquistato parte del credito derivante dalla vendita delle azioni Bombril SA da Bombril Cirio International SA (già C&P) e sue controllanti per 181.323 milioni di lire (così Cagnotti nelle memorie successive alla comparsa di risposta e la nota integrativa al bilancio Cirio spa 1999 cit., pag. 63, dove, peraltro, si precisa che “ il pagamento di tale debito è subordinato alla liberazione delle azioni Bombril SA, costituite in pegno a favore di terzi”).

In realtà, non è stata allegata e dimostrata in modo chiaro, sufficiente e idoneo alcuna connessione funzionale tra il trasferimento di risorse da Cirio spa alle società suddette di cui si parla in questa sede e l’acquisto delle partecipazioni SS Lazio spa e delle partecipazioni Bombril SA, con relativa compensazione tra crediti.

Va piuttosto osservato

- che la somma di 170 miliardi di lire, ottenuta da Cirio spa quale finanziamento erogato da Banca di Roma spa, e “girata” a Bombril Cirio International SA (già C&P), risulta utilizzata - come si ricava dai documenti innanzi citati - per estinguere un debito pregresso di quest’ultima verso Banca di Roma spa e non già per acquistare Bombril SA, acquisto avvenuto solo alla fine del 1999, (peraltro non solo da Bombril Cirio International SA ma anche da altre “società, anche esse, come BCI, controllate dal dott. Cagnotti”, Parpribar, C&P Brasil, e C&P Overseas (v. memoria conclusionale Cagnotti del 25/5/07 e nota integrativa al bilancio 31/12/99 pag. 63);

- che effettivamente, come ha rilevato l’attrice, l’acquisizione di un oneroso debito bancario nove mesi prima del sorgere della relativa necessità, al fine di anticipare alla controllante parte del prezzo di acquisto, appare contrastante con ogni logica economica, tanto più che si trattava dell’acquisto della partecipazione in una società (Bombril SA) già facente parte del Gruppo;

- che, secondo quanto affermato dai Commissari nella relazione, l’acquisto delle partecipazioni Bombril SA è avvenuto, in gran parte “*per contanti*”;

- che l’acquisto delle partecipazioni nella SS Lazio spa, quale ulteriore, asserita contropartita della diminuzione patrimoniale di Cirio spa conseguente ai trasferimenti di risorse in questione, fa parte della (del tutto generica) prospettazione di Banca di Roma e non già della prospettazione del Cagnotti (che forse, in quanto amministratore di Cirio spa e delle altre società coinvolte, ed esecutore materiale degli atti dispositivi ed acquisitivi di cui si parla, dovrebbe avere più esatta cognizione e consapevolezza, rispetto a Banca di Roma, della relazione danno-vantaggio compensativo per la società amministrata).

Peraltro, nella relazione semestrale Cirio spa al 30/6/1999 si legge che i crediti verso le imprese controllanti erano sorti in seguito ad impiego solo “*temporaneo*” di

fondi della Cirio spa presso le controllanti Cirio Holding spa e Bombril Cirio International SA (v. pagg. 20 e 49).

Comunque, osserva il Collegio che, anche a voler considerare che la contropartita per la società Cirio spa fosse in quel momento rappresentata, nel programma imprenditoriale perseguito dal Cragnotti, dall'acquisto (e dal valore) di *quelle* partecipazioni – come sostengono Cragnotti e Capitalia spa - non si tratterebbe comunque di “vantaggi” effettivi, atti cioè a compensare la diminuzione patrimoniale sofferta da Cirio spa.

Per quanto riguarda, l' “operazione Bombril SA” - in particolare posta sia dal Cragnotti che da Capitalia spa a sostegno delle loro difese - vale la pena, a giudizio del Collegio, di ripercorrere l'intera vicenda, così come emerge dalla relazione dei Commissari e dalla documentazione in atti:

- la Cragnotti & Partners Capital Investment SA - C&P - (poi Bombril Cirio International S.A.) dopo aver *ceduto*, nel 1997, il 100% del pacchetto azionario di Cirio Holding spa (*holding* pura cui facevano capo, attraverso Cirio spa, tutte le aziende operative nel settore lattiero -caseario) a Bombril SA (società industriale di diritto brasiliano, da lei controllata, che operava nel settore dei prodotti detergenti) per il prezzo di 380 mln USD, regolarmente saldato, lo aveva riacquistato nel 1999 (pur trattandosi di partecipazioni indirettamente possedute ma così riportando Cirio spa sotto il proprio controllo) allo stesso prezzo che, però, era stato versato solo nella misura del 10% (v. pagg. 20-21 della relazione);

- la cedente Bombril SA - privata di Cirio Holding spa e dunque del controllo su Cirio spa - è rimasta creditrice nei confronti della cessionaria Bombril Cirio International SA (già C&P) del residuo 90% del prezzo, pari a 342 mln USD (550 mln di euro), e tale credito figurava in bilancio come una delle poste più rilevanti del suo attivo (v. pag. 148)

- il finanziamento di 150 miliardi di lire erogato in pool da Banca di Roma spa e da Banca Popolare di Lodi spa in favore di Bombril Cirio International SA (già C&P) (poi estinto con le risorse di Cirio spa: v. supra) era stato richiesto ed erogato per il pagamento della seconda rata di quel prezzo (v. doc. 13 di parte attrice);

- l'ingente credito di Bombril SA nei confronti di Bombril Cirio International SA (già C&P), nonostante l'avvenuta erogazione a quest'ultima di quel finanziamento a tanto finalizzato, e nonostante il trasferimento alla medesima dei 170 miliardi di lire e del prezzo relativo alla cessione Eurolat da parte di Cirio spa (v. supra), non è mai stato pagato (essendo stati pagati, piuttosto, i debiti di Bombril Cirio International SA (già C&P) nei confronti delle banche !) e il mancato pagamento, come rilevato dai Commissari, “ha compromesso l'equilibrio patrimoniale della creditrice insoddisfatta e allo stesso tempo si è riverberato negativamente sull'equilibrio patrimoniale di Cirio Spa” (v. pag. 148)

- alla fine del 1999 Bombril Cirio International SA (già C&P) (che non aveva pagato l'ingente debito a Bombril SA) ha ceduto le partecipazioni Bombril SA a Cirio spa per il prezzo di 620 mld di lire, di cui 440, riferiscono i Commissari, “versati in

contanti” (pag.21), “prezzo ..convenuto sull’implicito e naturale presupposto che la società ceduta avesse la consistenza patrimoniale risultante dai suoi bilanci e più in particolare che il credito verso C&P sarebbe stato regolarmente incassato” (pag. 148).

In realtà, tale credito non verrà mai pagato; rivelatosi inesigibile, viene definitivamente svalutato in bilancio “e la partecipazione Bombril SA diventa pari a zero” (pagg. 20-21; 177) (la svalutazione conseguente a tale inesigibilità ha infatti comportato la sostanziale erosione del patrimonio netto di Bombril SA, diventato negativo), pregiudicando l’equilibrio patrimoniale di Cirio spa (pag. 148) (peraltro, con sentenza n. 13874 del 6/7/2007 di questo Tribunale è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare della Cirio Finanziaria spa approvativa del bilancio di esercizio al 31/12/2001 ed è stata dichiarata la non conformità alle regole di legge del bilancio consolidato del gruppo Cirio al 31/12/2001, in accoglimento dell’impugnativa proposta dalla Consob le cui censure avevano ad oggetto proprio l’iscrizione in bilancio a) dei crediti verso parti correlate tra cui il credito vantato da Bombril SA e b) del valore della partecipazione nella Bombril Holding SA, controllante l’operativa Bombril SA).

In base a tutte tali risultanze, è agevole escludere la sussistenza di vantaggi compensativi per Cirio spa, a fronte della diminuzione patrimoniale sofferta in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dal suo amministratore.

In esito a quanto accertato, risultano integrati gli estremi della responsabilità in capo all’amministratore Sergio Cragnotti il quale – autore materiale delle operazioni pregiudizievoli - ha consapevolmente violato il dovere di operare nell’interesse della Cirio spa: non solo non ha salvaguardato l’interesse della società amministrata ma ha piegato quell’interesse a beneficio proprio e di terzi senza alcuna effettiva contropartita.

Della illegittimità dei descritti comportamenti non è possibile dubitare poiché hanno comportato la distrazione di sostanze della Cirio spa a beneficio di altre società del gruppo.

Come si è detto, gli amministratori sono preposti alla cura di interessi altrui e, in quanto tali, sono tenuti ad un dovere di fedeltà nei confronti della società amministrata, la cui violazione è per essi fonte di responsabilità, indipendentemente dal vizio dal quale l’atto possa risultare affetto (v. Cass. 16707/04). Tale dovere non viene meno neppure se la società faccia parte di un’aggregazione di gruppo dal momento che i legami in cui essa si estrinseca non fanno venir meno il distinto rilievo delle singole società e dei loro rispettivi interessi. L’esistenza di collegamenti di gruppo per quanto intensi – come quelli di specie – non elimina la distinta soggettività delle società controllate e non può quindi legittimare il sacrificio degli interessi dei quali tali società sono portatrici, tanto più quando – come nella specie – una parte non irrilevante (il 30% circa) del capitale della società danneggiata sia sottoscritta da soggetti estranei al gruppo di controllo che, appunto perché tali, non hanno la possibilità di partecipare ai vantaggi conseguiti da altre società del gruppo a danno di quella di cui essi sono soci.

Da quanto si è esposto si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli atti compiuti dall'amministratore Cragnotti nel quadro delle intese raggiunte con la Banca di Roma spa sono stati tutti diretti ad avvantaggiare la controllante Bombril Cirio International SA (già C&P) e le altre società della filiera sopra indicate, ai fini di cui si è detto, con pregiudizio per la Cirio spa, e che tale obiettivo è stato conseguito.

Degli effetti delle operazioni poste in essere il Cragnotti era ben consapevole anche quale azionista di riferimento della Bombril Cirio International SA (già C&P) e dell'aggregazione di società che ad essa faceva capo (v. relazione dei Commissari pag. 14).

Deve, pertanto, affermarsi che così agendo egli è venuto meno ai suoi doveri istituzionali, incorrendo nella responsabilità azionata dai Commissari di Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria,

L'incidenza negativa delle operazioni in questione sul patrimonio della società è consistita, come si è detto, nella perdita di complessive lire 432.486.644.700, pari ad euro 223.360.711,41.

Non sono stati forniti elementi idonei in ordine ad ulteriori conseguenze dannose per Cirio spa.

Per quanto si è rilevato, dei comportamenti innanzi descritti deve essere chiamata a rispondere sia pure a diverso titolo anche Banca di Roma spa (ora Capitalia spa).

Come si ricava dalla relazione dei Commissari, e non ha formato oggetto di contestazione, all'epoca dei fatti di causa – dal 1992 sino al 2001 - Banca di Roma spa era socia della Cragnotti & Partners Capital Investment SA – C&P (poi divenuta Bombril Cirio International SA) (v. relazione pagg. 13-14), ossia della società di vertice del gruppo Cragnotti, ed era quindi nelle condizioni di acquisire ogni elemento utile per la conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria di tale società, e delle altre società del gruppo, tra cui Cirio spa.

E' anzi ragionevole supporre, tenuto conto del suo profilo professionale e della circostanza che si trattava della banca di riferimento di tali società, e del gruppo, che di quegli elementi essa avesse piena conoscenza.

Banca di Roma spa - la circostanza è documentata - ha svolto il ruolo di *advisor* nell'operazione di vendita di Eurolat nell'interesse sia di Cirio spa che di Parmalat; nonché il ruolo di mandataria nel pagamento dei crediti delle altre banche; e sapeva che il finanziamento concesso a Bombril Cirio International S.A. (già C&P) non era stato utilizzato per estinguere il debito che questa aveva nei confronti di Bombril S.A. per il prezzo delle partecipazioni Cirio Holding. Ed anzi, pur a conoscenza, in quanto socia, di quell'ingente debito di Bombril Cirio International SA (già C&P) verso Bombril SA, si è fatta liquidare i suoi crediti.

Banca di Roma spa era dunque consapevole sia delle difficoltà del soggetto finanziato e di Cirio spa, sia del fatto che le "cessioni di partecipazioni infragruppo" non erano sostenute da ragioni economiche in grado di giustificare tali cessioni.

Dalla documentazione in atti, innanzi richiamata, risulta, in particolare, che Banca di Roma spa ha concordato fin nei minimi dettagli con l'amministratore delegato di Cirio spa le modalità e i tempi delle operazioni in esame. E si è inoltre concretamente attivata per assicurarne la conclusione e la loro riuscita, anche rendendosi disponibile:

- al trasferimento alla cessionaria dell'azienda lattiero-casearia di un rilevante debito finanziario, estraneo alla sua gestione onde ridurre la parte del corrispettivo da versare in contanti;

- alla concessione di un finanziamento alla Bombril Cirio International SA (già C&P) destinato al pagamento (che, come si è detto, non sarà mai effettuato dalla beneficiaria) del prezzo dovuto per il riacquisto delle azioni Cirio Holding spa dalla Bombril SA, e in previsione della cessione del pacchetto di controllo di quest'ultima società, che poco dopo sarà conclusa con la Cirio spa (v. lettera Banca di Roma alla Banca Popolare di Lodi del 12/2/99 : doc 13 cit.)

- alla ricerca del concorso di altre banche nell'erogazione del finanziamento di cui al precedente alinea (v. lettera cit).

E', inoltre, in atti l'indicazione dettagliata, da parte di Banca di Roma spa, dei crediti da soddisfare (ivi compresi i crediti di Banca Popolare di Lodi scarl e di Banca Commerciale Italiana spa) in esito all' "operazione Eurolat", innanzi tutto finalizzata alla *"riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti di Banca di Roma"* (v. verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma del 13/5/99 cit. e gli altri documenti innanzi richiamati, pure provenienti da Banca di Roma spa).

Non vi è quindi dubbio che Banca di Roma spa, oggi Capitalia spa, abbia concorso, con piena consapevolezza, alla realizzazione delle operazioni attraverso le quali Sergio Cragnotti, venendo meno ai doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto, ha utilizzato risorse della Cirio spa dal medesimo amministrata a beneficio della controllante Bombril Cirio International SA (già C&P) (società poi posta in liquidazione agli inizi del 2001) e delle altre società sopra indicate della medesima filiera perché provvedessero alla estinzione di loro debiti verso le banche. E che sia conseguentemente obbligata, in solido con il Cragnotti, al risarcimento dei danni subiti dalla Cirio spa a causa di tali illegittimi comportamenti ai sensi dell'art. 2055 c.c., a norma del quale "se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno".

La circostanza che le due responsabilità abbiano diversa natura non è di ostacolo all'applicazione di tale disposizione (Cass. 19/2/1999, n. 1415; 3/5/2002 n. 6365).

E' d'altro canto ormai pacifico che la relatività dei diritti di credito se comporta che il creditore possa esigere la prestazione solo da uno o più soggetti determinati, non toglie che tali diritti debbano essere rispettati anche da coloro che sono rimasti estranei al rapporto obbligatorio, e non sono quindi tenuti a collaborare con il creditore per adempierne le aspettative; e che esiste quindi un dovere di rispetto dell'altrui sfera giuridica che porta a qualificare come "ingiusto" ai sensi dell'art. 2043 c.c. il danno arrecato al creditore da un terzo che con il suo comportamento

doloso o *colposo* abbia pregiudicato l'adempimento del debitore : a fondare l'illecito non è infatti necessario il dolo, vale in ogni caso osservare sui rilievi della difesa di Capitalia spa – essendo sufficiente la colpa (v. Cass. 3/12/2002 n. 17110; 13/6/2006 n. 13673; e già Cass. 8/1/1999, n. 108; 25/6/1993 n. 7063; 20/10/1983, n. 6160).

2.4 Insussistenza della responsabilità delle altre banche convenute.

Deve, invece, essere esclusa la responsabilità della Banca Commerciale Italiana spa (ora Intesa Sanpaolo spa) e della Banca Popolare di Lodi scarl (ora Banca Popolare Italiana scarl).

L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c., azionato con citazione notificata il 16-19 aprile 2004, non è fondata, il relativo termine decorrendo dalla verifica dell'evento dannoso, coincidente con le date in cui sono state trasferite le risorse da Cirio spa sui conti correnti suddetti (luglio 1999). Il riferimento fatto, al riguardo, dalla difesa di Intesa Sanpaolo spa alla data del 30/12/2004 in cui è stata depositata la memoria integrativa di Cirio spa non è fondato: già si è detto, che l'atto di citazione non era affetto dalle nullità invocate (v. *supra sub 1.*)

Per quanto riguarda Banca Popolare Italiana scarl (già Banca Popolare di Lodi scarl), essa era di certo a conoscenza delle intese raggiunte tra l'amministratore delegato della Cirio spa, Sergio Cragnotti, e Banca di Roma spa (v. la lettera del 12 febbraio 1999 da Banca di Roma a Banca Popolare di Lodi, e le lettere del 19 febbraio 1999 e del 26 febbraio 1999, inviate da Banca Popolare di Lodi a Banca di Roma, depositate sia dall'attrice che dalla convenuta), ma questo non è sufficiente, a giudizio del Collegio, per ritenere che abbia influito sulla loro formazione, sul loro contenuto, e sulle loro finalità, come peraltro riconosce la stessa difesa della Cirio spa (v. seconda comparsa conclusionale, pag.6).

Dalla documentazione in atti risulta che Banca di Roma spa propose a Banca Popolare di Lodi scarl di effettuare un finanziamento in pool a Bombril Cirio International SA di complessivi 150 miliardi di lire, di cui 50 miliardi da erogare da parte di essa convenuta, al fine di consentire a detta società di pagare parte del prezzo concordato con la controllata Bombril SA per l'avvenuto acquisto, da quest'ultima, delle partecipazioni in Cirio Holding spa, e dunque ai fini di una operazione infragruppo chiara ed astrattamente legittima, e che Banca di Roma spa rassicurò Banca Popolare di Lodi scarl in ordine al rimborso del finanziamento informandola dettagliatamente, con la citata lettera del 12/2/99, circa l'introito di liquidità nelle casse di Bombril Cirio International SA, in conseguenza della progettata vendita delle partecipazioni detenute in Bombril SA anche, eventualmente, alla controllata Cirio spa la quale, a sua volta, avrebbe incassato la necessaria provvista in esito alla già progettata cessione del ramo lattiero - caseario a Parmalat.

Sicché la avvenuta definizione di quella cessione - sui cui termini e finalità Banca Popolare di Lodi non risulta, pertanto, aver influito - così come l'interesse (o l'impegno) di Cirio spa ad acquistare, nell'ambito della logica di gruppo prospettata

in quella lettera, le partecipazioni in Bombril SA detenute da Bombril Cirio International SA con le liquidità ricavate dalla cessione del settore lattiero caseario - integravano fatti e circostanze comunicati da Banca di Roma spa, e offerti alla valutazione di Banca Popolare di Lodi scarl, ai fini della erogazione di quel finanziamento in pool.

Non può pertanto ritenersi – in base agli elementi in atti – che essa abbia concorso, con comportamento doloso ovvero colposo, a determinare i fatti dai quali è derivato il pregiudizio di cui l’attrice chiede il ristoro.

Banca Commerciale Italiana spa (confluita in Banca Intesa spa nel 1999) e attualmente Intesa Sanpaolo spa è risultata estranea anche alle intese prefigurate nella lettera 20 aprile 1999, inviata da Cirio spa a Banca di Roma, non contenendo detta lettera alcun riferimento alla stessa o a esposizioni creditorie di società del gruppo Cirio riconducibili alla medesima : i 18 miliardi di lire ivi indicati per il rimborso di un finanziamento erogato a Cirio Holding spa (v. punto 2.1 della lettera) riguardano un credito (non della Comit ma) di Banca di Roma spa (v. verbale Comitato Esecutivo Banca di Roma *cit.*).

Dagli atti risulta, in particolare, che Banca Commerciale Italiana spa aveva stipulato, in data 18-25 febbraio 1999, un rapporto di credito distinto e diverso da quelli prefigurati nella lettera del 20/4/99, con Cirio Holding spa, per un finanziamento a breve di complessivi 55 miliardi di lire e che l’esposizione sarebbe stata estinta da Cirio spa in esito all’incasso del prezzo della vendita Eurolat, con conferimento di mandato irrevocabile a Banca di Roma spa di effettuare quel pagamento (v. lettere 25/2/99). Ed infatti nel verbale del Comitato Esecutivo di Banca di Roma del maggio 1999, innanzi citato, quell’importo è stato indicato come “in carico a Cirio spa”.

Si trattava di un finanziamento “finalizzato a sopperire le temporanee esigenze di liquidità della cliente in attesa dei previsti incassi rivenienti da alcune note cessioni in corso di perfezionamento di assets aziendali”, ossia del settore lattiero caseario (v. proposta 29/12/98 e delibera di Comit : doc. 2 di parte convenuta).

Né Comit, né Banca Popolare di Lodi spa – vale inoltre rilevare - risulta avessero una conoscenza “privilegiata” – come, invece, Banca di Roma – del “gruppo Cirio” e della situazione economico - finanziaria delle società coinvolte.

Non si ravvisano, pertanto, elementi idonei, sufficienti ed inequivoci per affermare la cooperazione di dette banche nella realizzazione della complessiva operazione in questione, e dunque nella causazione del pregiudizio subito da Cirio spa per il trasferimento di risorse all’interno del gruppo senza alcuna contropartita.

La domanda risarcitoria proposta dall’attrice deve quindi trovare accoglimento solo nei confronti di Sergio Cragnotti e della Banca di Roma – ora Capitalia spa - che, per quanto si è detto, vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno in misura pari all’entità delle risorse delle quali l’amministratore della Cirio spa ha disposto, in pieno accordo e con la cooperazione della Banca di Roma spa, in favore di Bombril Cirio International SA (già C&P), di Cirio Holding spa e di Compagnia

Mobiliare Italiana spa, per i fini di cui si è detto, risorse il cui ammontare complessivo è stato, come già precisato, di lire 432.486.644.700, pari ad euro 223.360.711,41.

Tale debito di natura risarcitoria è di valore (v. Cass. 8/1/1979, n.68); esso pertanto deve formare oggetto di rivalutazione sulla base dei noti indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT dal maggio 1999 al giorno di pubblicazione della presente sentenza; tale è il danno emergente derivato alla Cirio spa dalle illegittime operazioni in questione.

Alla luce dei principi di diritto affermati in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore da Cass. S.U. 17/2/1995, n. 1712, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare: che al creditore di un debito di valore è dovuto il risarcimento del danno derivante dal lucro cessante conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata; che nel liquidare detta parte di danno anche attraverso l'utilizzazione di presunzioni e mediante il ricorso al fatto notorio il giudice può anche ricorrere alla liquidazione di interessi che possono essere inferiori al tasso legale; che è da escludere la liquidazione automatica degli interessi in misura legale sulla somma rivalutata perché in contrasto con il principio nominalistico si finirebbe altrimenti per rivalutare gli interessi stessi; che gli interessi da liquidare devono riferirsi alla somma originaria del debito di valore prima dell'operazione di rivalutazione della stessa.

In tale ordine di concetti – e conformemente a quanto deciso in argomento da questo Tribunale in sentenze successive alla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione - il lucro cessante è costituito dalla differenza fra l'ammontare del debito di valore rivalutato secondo gli indici Istat e la somma che sarebbe risultata da un impiego presumibile della somma originariamente dovuta.

In mancanza di specifiche allegazioni sul punto da parte dell'attrice, è da presumere che la somma di danaro sopra indicata (non rivalutata ad oggi) ove tempestivamente restituita, sarebbe stata impiegata quantomeno nell'acquisto di titoli di Stato che notoriamente hanno reso nel periodo trascorso dall'insorgere del credito quantomeno due punti percentuali in più rispetto alla svalutazione monetaria.

Sergio Cragnotti e Capitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, vanno pertanto condannati a corrispondere all'attrice la somma di euro 223.360.711,41, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat costo vita dal maggio 1999 ad oggi, oltre interessi in misura pari al 2% annuo calcolato sulla somma non rivalutata e decorrenti dal maggio 1999 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza; dal giorno di pubblicazione della sentenza sulla somma di danaro così liquidata sono dovuti gli interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) fino al giorno dell'effettivo pagamento.

3. L'azione revocatoria.

Le ulteriori domande proposte in via subordinata dall'attrice vengono in considerazione solo rispetto a Banca Popolare Italiana soc. coop. a r.l. (già Banca Popolare di Lodi spa) e ad Intesa Sanpaolo spa (già Banca Intesa spa incorporante

Banca Commerciale Italiana spa), dal momento che gli altri convenuti sono stati condannati e che tale condanna assorbe ogni altra ragione di credito fatta valere dall'attrice nei loro confronti nell'ambito del presente giudizio.

Le domande sono infondate e pertanto devono essere rigettate.

Per quanto riguarda l'azione revocatoria, l'art. 66 l.fall. richiamato dall'art. 49 d.lgs. n. 270/99 contempla la possibilità per gli organi della procedura di promuovere l'azione revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 2901 ss cod. civ.

Nel gennaio 2004 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 49 dlgs.n.270/99 l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Cirio spa in amministrazione straordinaria.

L'eccezione di prescrizione non è fondata dal momento che gli atti di disposizione impugnati risalgono al luglio 1999 (data dei bonifici effettuati in favore delle banche) e la data di notifica dell'atto di citazione è del 16-19 /4/2004; dunque l'azione è stata introdotta entro il termine quinquennale di prescrizione.

Il pagamento da parte del terzo – di cui nella specie si discute, ossia gli atti di disposizione di Cirio spa – deve essere qualificato, rispetto al soggetto che lo riceve (il creditore) quale atto a titolo oneroso tutte le volte in cui, come nella specie, si configuri come adempimento di una prestazione dovuta (le convenute essendo titolari di crediti) (Cass. 18 gennaio 2006, n.889; 7 dicembre 2001, n. 15515; 12 settembre 1991, n.9560).

I presupposti dell'azione sono innanzi tutto costituiti dal 1) pregiudizio alle ragioni creditorie, che si verifica nel caso di diminuzione del patrimonio del debitore, con conseguente insufficienza a soddisfare le ragioni dei creditori (c.d. eventus damni); e dal 2) nesso di causalità tra l'atto di disposizione impugnato e l'insufficienza del patrimonio. La revoca dell'atto, inoltre, richiede che il soggetto che ha ricevuto il pagamento sia stato in quel momento consapevole (abbia, cioè, avuto la conoscenza sia pure generica : Cass, 18/1/2007 n. 1068; 27 marzo 2007 n. 7507; 20/11/1996 n. 10219; 8/11/1985 n. 5451) del pregiudizio che tale atto poteva arrecare alle ragioni dei creditori. L'onere di fornire questa prova, anche mediante presunzioni, incombe al creditore che agisce in revocatoria (Cass. 19/7/2004 n. 13330).

Tale onere probatorio nella specie non è stato assolto.

L'attrice non ha fornito – e comunque non si ravvisano – elementi idonei ed inequivoci per ritenere che al momento del pagamento dette banche fossero consapevoli del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori di Cirio spa (art. 2901, 2 comma, n.2 c.c.).

Le due banche erano certamente a conoscenza che le disponibilità utilizzate per il pagamento dei crediti che esse vantavano nei confronti della Bombril Cirio International SA e della Cirio Holding spa erano state tratte dal patrimonio della Cirio spa e più precisamente dalla cessione dell'azienda lattiero-casearia al gruppo Parmalat.

Mancano, tuttavia, elementi sufficienti per ritenere che esse (le quali, come riconosce la difesa di parte attrice, non avevano in alcun modo influito sulla determinazione dei contenuti e sulle finalità della (già perfezionata) cessione) fossero altresì consapevoli del pregiudizio che detta operazione avrebbe arrecato al patrimonio della Cirio spa e dei suoi creditori, anche considerando che a dette banche era stato prospettato l'interesse di Cirio spa all'acquisto, in una logica di gruppo, delle partecipazioni Bombril SA detenute da Bombril Cirio International SA, e che le banche medesime, come si è detto, non avevano – come invece Banca di Roma – una conoscenza “privilegiata” della situazione economico - finanziaria delle società coinvolte.

Le domande di revoca ex art. 2901 c.c. non possono, conseguentemente, trovare accoglimento.

4. L'azione di ingiustificato arricchimento.

Per quanto riguarda l'azione di ingiustificato arricchimento, l'attrice chiede la condanna delle banche alla restituzione di somma non inferiore a quella impiegata da Cirio spa “per estinguere illegittimamente debiti altrui”.

Secondo l'art. 2041 c.c. “chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.

Il rigetto di tale domanda si impone, in base all'assorbente considerazione che non sussiste l'arricchimento prefigurato dalla norma, in quanto le banche hanno conseguito quanto loro dovuto.

Il preteso arricchimento, peraltro, trae origine da una determinazione della parte che assume di essere stata danneggiata ed è quindi fornito di una causa giustificatrice idonea a sottrarlo all'ambito di applicazione dell'art. 2041 c.c. (Cass. 21/11/1996 n. 10251; 6/3/1986, n. 1456, 11/2/1989, n.862 secondo cui la volontarietà della prestazione esclude l'arricchimento, quali che siano, per ciascuno degli interessati, le conseguenze economico - patrimoniali, vantaggiose o svantaggiose, della libera determinazione della volontà).

5. La domanda di regresso di Sergio Cragnotti.

La domanda di regresso ex art. 2055, 2 co. c.c., formulata, in via subordinata, dal convenuto Cragnotti è inammissibile.

La norma, dedicata alla “responsabilità solidale” dispone che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno” e, al secondo comma, che “colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, aggiungendo al terzo comma che “nel dubbio le singole colpe si presumono eguali”.

La solidarietà dell'obbligazione di risarcimento del danno per fatto illecito – che ricorre, come si è visto, nell'ipotesi in cui alla produzione del fatto dannoso abbiano concorso una pluralità di distinte azioni imputabili a diversi soggetti – fa sì che ciascuno dei coobbligati possa essere costretto all'adempimento dell'intero debito

salvo, nei rapporti interni, il regresso nei confronti degli altri coobbligati in proporzione delle rispettive colpe (Cass. n. 4919 del 1979).

Nella specie, il convenuto Cragnotti ha formulato tale domanda nella comparsa di risposta del 12 luglio 2004. A tale data, tuttavia, le Banche convenute e in particolare Capitalia spa non erano ancora costituite in giudizio. Ciò nonostante, il convenuto Cragnotti non ha notificato – come invece avrebbe dovuto, al fine di instaurare regolarmente il contraddittorio su quella domanda - la comparsa di risposta alle Banche. Posto che con il mutamento del rito da ordinario a societario ex art. 1, 5 co dlgs.n.5/03 è proseguito lo stesso processo, ancorché in forme diverse, la domanda di regresso ivi (ri)proposta è inevitabilmente tardiva.

6. Le spese del processo seguono ai sensi di legge la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e i convenuti Sergio Cragnotti e Capitalia spa, nella misura liquidata nel dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula.

La natura delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del processo tra l'attrice e le convenute Banca di Roma spa, Intesa Sanpaolo spa e Banca Popolare Italiana scarl

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, ogni altra questione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1) condanna Sergio Cragnotti e Capitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari, della somma di euro 223.360.711,41, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita dal maggio 1999 ad oggi, aumentata tale somma di danaro in misura pari al 2% annuo, calcolato sulla somma capitale non rivalutata e sulla stessa decorrente dal maggio 1999 fino al giorno di pubblicazione della presente sentenza, aumentata la somma di danaro, così complessivamente liquidata, di interessi in misura determinata ai sensi dell'art. 1284 c.c., decorrenti dal giorno della pubblicazione della presente sentenza fino al giorno dell'effettivo pagamento;

2) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Banca di Roma spa;

- 3) rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari, nei confronti di Sergio Cagnotti e di Capitalia spa;
- 4) rigetta ogni domanda proposta dall'attrice Cirio Finanziaria spa, in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari nei confronti di Banca Popolare Italiana scarl e nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo spa;
- 5) dichiara inammissibile la domanda di regresso ex art. 2055, 2 co c.c. proposta in via subordinata da Sergio Cagnotti;
- 6) condanna Sergio Cagnotti e Capitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria in persona dei Commissari, delle spese del processo che liquida complessivamente in euro 170.000,00, di cui euro 140.000,00 per onorario di avvocato, euro 27.500,00 per diritti di procuratore ed euro 2.500,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- 7) dichiara compensate le spese del processo tra l'attrice Cirio Finanziaria spa in amministrazione straordinaria e le convenute Banca di Roma spa, Banca Intesa Sanpaolo spa e Banca Popolare Italiana scarl

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2007

Il Presidente

Dott. Ciro Monsurro'

Il Giudice Estensore

Dott. ssa Maria Rosaria Covelli

